SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. **64**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. *(11G0107)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. **65**.

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. *(11G0102)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011, n. **66**.

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III del medesimo decreto legislativo. *(11G0110)* . . . . *Pag.* 14

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 4 maggio 2011.

Attribuzione dei rimborsi delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. *(11A06065)* . . . . . *Pag.* 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2011.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *(11A05834)* . . . *Pag.* 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

DECRETO 14 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760, commercializzati dalla Società Simat S.r.l. *(11A06066)* *Pag.* 23

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 5/2011). *(11A06069)*. . . *Pag.* 23

DECRETO 31 marzo 2011.

Proroga al 31 dicembre 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 relativi al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla posssibilità di pagamento differito, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011. *(11A06011)* . . . *Pag.* 25

DECRETO 20 aprile 2011.

Modifiche al decreto 8 novembre 2005 concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. *(11A06073)* *Pag.* 26

DECRETO 27 aprile 2011.

Modifica del tenore in nicotina di una marca di sigarette. *(11A06064)* . . . *Pag.* 27

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione in favore dell'Università di Udine di un'integrazione ai contributi ordinari. (Prot. n. 655/Ric.). *(11A06010)* . . . *Pag.* 27

Ministero della giustizia

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Biemmi Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A05832)* . . *Pag.* 28

Ministero della salute

DECRETO 8 marzo 2011.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», in Messina. *(11A05896)* . . . *Pag.* 29

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Russel Rivera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05882)* *Pag.* 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 aprile 2011.

Ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione salari degli operai agricoli della provincia del Verbano Cusio Ossola. *(11A06009)* . . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 aprile 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità calamitosa verificatasi nella regione Veneto. *(11A05837)* . . . *Pag.* 32

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2011.

Iscrizione della denominazione «Formaggella del Luinese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(11A05895)*. . . . . *Pag.* 33

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2011.

Iscrizione della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(11A05960)* . . . . *Pag.* 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Bonifacio Adino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A05833)*. . . . . *Pag.* 43

DECRETO 12 aprile 2011.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «S.F.I.M.E. - Società Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l.», in Roma. *(11A05835)* . . . . *Pag.* 44

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Alain Furian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione. *(11A05894)* . . . . *Pag.* 45

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marie Bode Siri, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard. *(11A05838)*. *Pag.* 45

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Cerrato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina. *(11A05839)*. . . . . *Pag.* 47

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ariana Boras, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina. *(11A05840)*. . . . . *Pag.* 48

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Christian De Maria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina. *(11A05841)*. . . . . *Pag.* 49

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Zuchniewska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina. *(11A05842)*. . . . . *Pag.* 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 marzo 2011.

Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., relative all'esercizio 2008. (Deliberazione n. 162/11/CONS) *(11A06070)*. . . . . *Pag.* 52

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Approvazione dei prezzi dei servizi a Network Cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5). (Deliberazione n. 29/11/CIR). *(11A06067)* . *Pag.* 53

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Consultazione pubblica concernente disposizioni inerenti il divieto di retention e la gestione del ripensamento del cliente nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa. (Deliberazione n. 31/11/CIR). *(11A06068)*. . . . . *Pag.* 61

DELIBERAZIONE 13 aprile 2011.

Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2011, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 213/11/CONS). *(11A06072)* . . . . *Pag.* 62

Provincia autonoma di Bolzano

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sarner Naturgenossenschaft», in Sarentino, e nomina del commissario liquidatore. *(11A06075)* . . . . *Pag.* 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mylicon» *(11A05886)* . . . . *Pag.* 66

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin» *(11A05887)* . . . . *Pag.* 66

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Levofolinato Fidia» *(11A05888)* . . . . *Pag.* 67

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviran» *(11A05889)* . . . . *Pag.* 67

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Ipso Pharma» *(11A05890)* . . . . *Pag.* 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levobren» *(11A05891)* . . . . *Pag.* 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monoket» *(11A05892)* . . . . *Pag.* 68

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentanyl Hameln». *(11A06063)* . . . . *Pag.* 68

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Estensione oggettiva e proroga dei termini della indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria *(11A06071)* . . . . *Pag.* 69

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia del Sacro Cuore, in Ceccano *(11A05829)* *Pag.* 69

Mutamento del modo di esistenza e assunzione di nuova denominazione della Congregazione «La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù», in Roma. *(11A05830)* . . . . *Pag.* 69

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi *(11A05883)* . . . . *Pag.* 69

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi *(11A05884)* . . . . *Pag.* 72

Estinzione di tredici confraternite in provincia di Asti *(11A05893)* . . . . *Pag.* 74

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Estinzione del Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CONICS) in Roma *(11A05831)* . . . . *Pag.* 74

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valtènesi» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A05836)* . . . . *Pag.* 74

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A05879)* . . . . *Pag.* 76

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia». *(11A05880)* . . . . *Pag.* 77

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina». *(11A05881)* . . . . *Pag.* 80

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri, recante: «Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica del Consolato generale d'Italia a Stoccarda.». (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2010). *(11A06074)* . . . . *Pag.* . . 84

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero degli affari esteri

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Tabella n. 1).

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica. (Tabella n. 2). *(11A005897)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. **64**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera d-*ter*);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V, è aggiunto il seguente:

«Titolo V-bis

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITÀ

Art. 30-*bis*
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identità si intende:

a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;

b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera *a)*.

Art. 30-*ter*
Sistema di prevenzione

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*quater*, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A, di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione,

dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg)*, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *c)* servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.

7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 30-*quater*
Finalità e struttura dell'archivio

1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione.

3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-*octies* del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 7, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 30-*quinquies*
Dati oggetto di riscontro

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*:

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono renderli disponibili nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-*octies*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo.

Art. 30-*sexies*
Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti

1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-*quinquies*.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.

Art. 30-*septies*
Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Art. 30-*octies*
Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*, da comunicare ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.

4. I termini e le modalità di attuazione dell'articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– La legge 17 agosto 2005, n. 166 reca: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento».

– Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008»:

«Art. 33 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)*. – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall' art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall' art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all' art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

d-*bis*) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-*ter*) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il

Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d-*quater*) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-*quinquies*) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.».

Note all'art. 1:

– Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 reca: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 29 *(Responsabile del trattamento)*. – 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 106 *(Albo degli intermediari finanziari)*. – 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

«Art. 1 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente codice si intende per:

*a) - ff) (*omissis*)*;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; ».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *q)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):

«Art. 2 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

da *a)* a *p) Omissis*.

q) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato», il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; ».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento):

«Art. 1 *(Sistema di prevenzione)*. – 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'àmbito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il personale di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

7. Nell' àmbito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario. ».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. – Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.».

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)*. – Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».

«Art. 7 *(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)*. – Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio. ».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):

«Art. 2 *(Tutela del bilancio)*. – 1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera *d)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4."

– Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 136 *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*. – 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'àmbito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure».

11G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. **65**.

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, 14 e 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, gli articoli 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli articoli da 14 al 21;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'8 novembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance in luogo dei Servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma l è sostituito dal seguente:

«1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto ri-

guardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.»;

6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate»;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.

3. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilità di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi è disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.

6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.»;

d) all'articolo 17:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione»;

3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnati dodici»;

4) al comma 4:

4.1) le parole: «dal Capo dell'Ufficio per la politica militare,» sono soppresse;

4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»;

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.»;

f) all'articolo 19:

1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell'Ufficio per la politica militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.»;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità con-

nesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.»;

4) al comma 11, le parole: «degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri»;

5) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

g) all'articolo 20:

1) al comma 1, dopo le parole: «Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21»;

2) al comma 2, alla lettera *a)*, dopo le parole: «al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21»;

3) al comma 3, le parole: «può delegare i relativi adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»;

h) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera *d)*, e 2, lettera *a)*, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, è un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.

5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio è conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.

6. È istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.

7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 è nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

8. All'ufficio di cui al comma 6 è assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unità, nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

9. Ai componenti dell'Organismo, nonché al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

10. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.

11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.

13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.

14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno

esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 17, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14 (*Uffici di diretta collaborazione*). — *1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.*

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) *l'Ufficio di Gabinetto;*

c) *l'Ufficio legislativo;*

d) *l'Ufficio del Consigliere diplomatico;*

e) *le segreterie dei Sottosegretari di Stato.*

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, può nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato è estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

6. Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.

7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.

8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; *per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate* dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.».

«Art. 17 (*Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione*). — *1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, lettere* a), b), c) *e* d)*, è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, *un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione* e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'art. 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, *sono assegnati dodici* colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché *la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare* si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

«Art. 19 (*Trattamento economico*). — 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. *Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto*, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i

dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'art. 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, *dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità detta prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.*

12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

«Art. 20 (*Modalità della gestione*). — 1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro *e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 21* costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.

2. Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:

a) per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 14, comma 2, *nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'art. 21*;

b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

3. Il Capo di Gabinetto *può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1* a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.».

11G0102

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011, n. **66**.

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge n. 15 del 2009, ed in particolare l'articolo 74, comma 3;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III, del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione

e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 37;

b) articolo 38;

c) articolo 39; la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009 ;

d) articolo 40, con esclusione del riferimento all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e ferma, comunque, l'applicazione della disciplina di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'applicazione delle altre norme relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle stesse regolati;

e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1-*bis*, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;

f) articolo 42;

g) articolo 43;

h) articolo 44;

i) articolo 45, con esclusione del riferimento all'articolo 24, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la disciplina di cui al comma 1-*bis* trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

l) articolo 46;

m) articolo 48;

n) articolo 49, ferma restando l'applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

o) articolo 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazz. Uff. maggio 2001, n. 106, S.O.

— La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» è pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 2009, n. 53.

— Si riporta il testo dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. ».

Note all'art. 2:

— I capi II e III del titolo IV del citato d.lgs. n. 150, del 2009 recano, rispettivamente: «Dirigenza pubblica» e «Uffici, piante organiche, mobilità e accessi».

— Si riporta il testo degli articoli da 37 a 46 e gli articoli 48, 49 e 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

« Art. 37 (*Oggetto, ambito di applicazione e finalità*). — 1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.».

«Art. 38 (*Modifica all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-*bis*) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;»;

b) dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente: «l-*bis*) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

«Art. 39 (*Modifica all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «d-*bis*) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;»;

b) alla lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l–bis»;

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta seguente: «e-*bis*) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

«Art. 40 (*Modifica all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.»;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,» sono soppresse.».

«Art. 41 (*Modifica all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

«Art. 42 (*Modifica all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Comitato dei garanti*). — 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-*bis*, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in

carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

«Art. 43 (*Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. Al terzo periodo del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'art. 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.».

«Art. 44 (*Modifica all'art. 23–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.».

«Art. 45 (*Modifica all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

1-*ter*. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1–bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

«Art. 46 (*Modifiche all'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

«Art. 48 (*Mobilità intercompartimentale*). —1. Dopo l'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis* (*Mobilità intercompartimentale*). — 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

«Art. 49 (*Modifiche all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. Il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

Art. 52 (Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). — 1. All'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

— Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera e-*bis*, l'art. 19, comma 3, l'art. 21, commi 1 e 1-*bis*, l'art. 24, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, e l'art. 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 17 (*Funzioni dei dirigenti*) (*Art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998*). — 1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) - e)…(omissis*)*…

e-*bis*) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) (*Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998*). — 1. – 2. (*omissis*) - 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro

interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.».

«Art. 21 (*Responsabilità dirigenziale*) (*Art. 21, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998*). — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

«Art. 24. (*Trattamento economico*) (*Art. 24 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998*). — 1. (*omissis*).

1-*bis*. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

1-*ter*. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-*bis*, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

«Art. 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*) (*Art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999*). — 1. – 2-*bis* (*omissis*).

2-*Ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»:

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.».

11G0110

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 4 maggio 2011.

Attribuzione dei rimborsi delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Viste le richieste presentate al Presidente della Camera dei deputati dai rappresentanti legali di Insieme per Brescia, Io Amo la Lucania, La Puglia per Vendola, Lista Civica Cittadini/e per Bonino e Noi con Burlando, ai sensi del menzionato art. 2, comma 24, primo periodo, del decreto-legge n. 225 del 2010;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 4 maggio 2011 ha disposto l'erogazione dei rimborsi elettorali a suo tempo attribuiti ai sopra menzionati partiti e movimenti politici, per i quali era stata già dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 4 maggio 2011

Il Presidente: FINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 146/2011

Oggetto: Attribuzione dei rimborsi delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, a seguito della presentazione delle relative richieste entro il termine differito dall'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Riunione di mercoledì 4 maggio 2011.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 109 del 27 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 2010, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi per le spese sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli regionali del 28-29 marzo 2010;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 132 del 21 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2011, concernente la revoca della dichiarazione di decadenza della lista Autonomia e diritti Loiero Presidente di cui alla menzionata deliberazione n. 109/2010;

Considerato che, sulla base delle suddette deliberazioni numeri 109 e 132 del 2010, risultavano decadute dal diritto ai relativi rimborsi elettorali, per non aver presentato richiesta nel termine previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le seguenti formazioni politiche: 1. Alleanza di Popolo; 2. Insieme per Bresso; 3. Io Amo la Lucania; 4. La Puglia per Vendola; 5. Lista Civica Cittadini/e per Bonino; 6. Noi con Burlando; 7. Popolari Uniti.

Visto l'art. 2, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con il quale è stato differito il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali in oggetto, di cui all'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, vale a dire al 29 marzo 2011;

Visto il secondo periodo del menzionato comma 24 dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che le quote di rimborso relative all'anno 2010, maturate per effetto della richiesta presentata entro il nuovo termine del 29 marzo 2011, sono corrisposte in un'unica soluzione entro 45 giorni dal termine medesimo, vale a dire entro il 13 maggio 2011, e che l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'art. 1, comma 6, della citata legge 3 giugno 1999, n. 157. vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno;

Viste le richieste presentate al Presidente della Camera dei deputati, entro il suddetto termine differito del 29 marzo 2011, dai rappresentanti legali di: 1. Insieme per Bresso; 2. Io Amo la Lucania; 3. La Puglia per Vendola; 4. Lista Civica Cittadini/e per Bonino; 5. Noi con Burlando ai sensi del menzionato art. 2, comma 24, del decreto-legge n. 225 del 2010;

Vista la richiesta, presentata dal rappresentante legale del movimento politico Lega Sud Ausonia, di corresponsione del rimborso elettorale attribuito alla lista Libertà e Autonomia Noi Sud, e preso atto che la medesima si riferisce a una lista già presente, essendo pervenuta tempestivamente la relativa richiesta, nel piano di ripartizione per la regione Campania di cui alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, e che essa non appare quindi volta ad ottenere la rimessione in termini di cui al citato comma 24 dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, bensì ad ottenere la corresponsione dei predetti rimborsi da parte del movimento politico richiedente, senza peraltro esporre a tal fine alcun argomento nuovo rispetto a quelli prospettati nelle istanze già respinte con deliberazioni di questo Ufficio di Presidenza n. 119 del 7 ottobre 2010 e n. 127 del 30 novembre 2010, che, pertanto, non possono che essere confermate;

Vista la richiesta avanzata dal rappresentante della formazione politica Uniti per Bresso, che perviene tuttavia da una lista regionale che non ha titolo per concorrere alla ripartizione dei rimborsi elettorali che, secondo quanto disposto Ball' art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, richiamato dall'art. 2 della legge n. 157 del 1999, sono assegnati alle «liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali;

Delibera:

Art. 1.

1. È disposta l'erogazione del rimborso elettorale risultante dai piani di ripartizione relativi al rinnovo dei Consigli regionali del 28-29 marzo 2010, di cui alla deliberazione n. 109 del 2010 indicata in premessa, a favore delle seguenti formazioni politiche: 1. Insieme per Bresso; 2. lo Amo la Lucania; 3. La Puglia per Vendola; 4. Lista Civica Cittadimie per Sonino; 5. Noi con Burlando. Ferme le condizioni previste dal decreto del Presidente della Camera dei deputati che ha reso esecutiva la citata deliberazione n. 109 del 2010, il 13 maggio 2011 saranno poste a disposizione dei beneficiari le quote di rimborso relative all'anno 2010, unitamente agli eventuali interessi sul deposito bancario maturati successivamente a tale data. Alle medesime condizioni le successive quote annue di rimborso, nell'importo che risulterà spettante ai sensi di legge. saranno poste a disposizione dei predetti beneficiari il 3 I luglio di ciascun anno.

2.Gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista relativa ai rimborsi di cui al comma 1 sino alla data di erogazione del 13 maggio 2011, prevista nel medesimo comma, saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, le disposizioni previste dalla deliberazione n. 109 del 2010 indicata in premessa.

Art. 2.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06065

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2011.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui articolo 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. GAB-33712 del 21 ottobre 2010, e relazione tecnica allegata, come integrata con note n. DSI-15237 e n. DSI-15754 del 10 e del 18 novembre 2010, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*bis* della legge n. 25 del 2010, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'articolo 41 del predetto decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a)* della citata legge n. 25 del 2010, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140 concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato in attuazione dell'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del personale del Ministero;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 17, comma 35-*octies* che ha fissato criteri e modalità per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevedendo che due dei componenti effettivi sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 che, al comma 2 dell'articolo 17, nel dettare disposizioni urgenti in materia di rischio idrogeologico e di salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, istituisce, nell'ambito del Ministero, una struttura denominata "Ispettorato generale", cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, coadiuvato da due dirigenti di pari livello con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni re-

cate dall'articolo 2, comma 8-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto, tenuto conto delle disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 35-*octies*, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevedono l'indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario ad un dirigente di livello dirigenziale generale;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla ricognizione della dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di livello generale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto richiesto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la sopra citata nota;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata, è stato rappresentato dall'Amministrazione che sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. ACG/82/RI-FPA/381 del 12 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, calcolato in complessive n. 9 unità, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 e dell'articolo 17, comma 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, a cui si aggiunge l'ulteriore posto di funzione previsto dall'articolo 17, comma 35-*octies* della legge 3 agosto 2009, n. 102, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite nel numero complessivo di 45 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 35-*octies* della legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevedono l'indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario ad un dirigente di livello dirigenziale generale.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 27 gennaio 2011

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 8, foglio n. 335

Tabella A

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree		Dotazione organica	
Dirigenti			
Dirigente 1° fascia		9	(1)
Dirigente 2° fascia		45	(2)
	Totale	54	
Terza Area	Totale	431	
Seconda Area	Totale	250	
Prima Area	Totale	6	
Totale qualifiche dirigenziali		54	
Totale aree funzionali		687	
Totale complessivo		741	

(1) Oltre tale contingente, va considerato un ulteriore posto in posizione di fuori ruolo istituzionale presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies della legge 3 agosto 2009, n. 102

(2) In relazione alla designazione di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di un dirigente di livello dirigenziale
generale del Ministero, tre posti di funzione, equivalenti sul piano finanziario, sono resi indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies della legge 3 agosto 2009, n. 102

11A05834

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760, commercializzati dalla Società Simat S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/2267 del 27 novembre 2007 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760;

Vista l'istanza prodotta dalla società Simat S.r.l. in data 16 novembre 2010, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-0-W-DS-410, TAM-0-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Considerato che gli enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa ai prodotti assorbenti summenzionati ed agli atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (nota prot. n. 1543 del 18 gennaio 2011) e dell'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 2018 del 17 gennaio 2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O¬2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E¬483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760, alla luce di quanto dichiarato dalla società Simat S.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-0- BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS¬200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760 di cui al DEC/DPN/2267 del 27 Novembre 2007, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

11A06066

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 5/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2010) 2563 del 23 aprile 2010 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati;

Vista la decisione della Commissione C(2010) 8574 del 3 dicembre 2010 che approva la revisione del suddetto programma annuale 2010, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 7.202.618,28 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 2.971.737,45 euro;

Viste le note n. 3430 e n. 7481, rispettivamente del 3 giugno e 10 dicembre 2010, con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle proCedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 2.971.737,45 euro.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 573/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 1.485.868,73 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2010, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'Interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.4, Economia e finanze, foglio n. 127

11A06069

DECRETO 31 marzo 2011.

Proroga al 31 dicembre 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 relativi al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante nonne relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303, che ha prorogato fino al «31 marzo 2011» le disposizioni contenute nel succitato art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al predetto decreto-legge;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2009, n. 253 con il quale è stata data attuazione alla suindicata normativa contenuta nella legge 3 agosto 2009, n. 102, disponendo, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle e che il montepremi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita e prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco sulle cartelle-bingo in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 dicembre 2009, n. 289 con il quale, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009 e del decreto attuativo dell'8 ottobre 2010, sono state apportate le dovute modifiche al decreto 28 febbraio 2007, concernente il gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20 con il quale, in attuazione del decreto-legge n. 225/2010, è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 concernenti modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011, in corso di registrazione, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine del 31 marzo 2011 di cui all'art. 1, comma 1, del

decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Considerata la necessità, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009, alla legge n. 10/2011 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, di apportare le conseguenti modifiche ai citati decreti direttoriali 8 ottobre 2009, 16 novembre 2009 e 30 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nei decreti direttoriali 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 253 del 30 ottobre 2009 e n. 289 del 12 dicembre 2009, già prorogate dal decreto direttoriale 30 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2011, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2011.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 72

11A06011

DECRETO 20 aprile 2011.

Modifiche al decreto 8 novembre 2005 concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

D'INTESA CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 7-*bis*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n.311 che ha introdotto per gli esemplari di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regole per il gioco lecito;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2005, n. 262, relativo alla specificazione delle caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

Considerate le criticità, evidenziate dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5055 avviata a seguito di denunce secondo cui il quadro normativo italiano e la sua applicazione da parte delle autorità competenti creano ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che non distribuiscono premi in denaro;

Considerata l'esigenza di modificare il decreto direttoriale 8 novembre 2005, al fine di chiarire il significato di abilità su cui sono basati gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

Considerata l'opportunità di contenere entro ragionevoli limiti temporali e di costo la durata delle fasi procedimentali preordinate al rilascio dei nulla osta di cui al comma 4, dell'art. 38, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Considerata l'opportunità di escludere la verifica tecnica preventiva per alcune tipologie di apparecchi;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (Notifica 2010/0282/I);

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto direttoriale 8 novembre 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 2, la definizione di cui alla lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«per abilità, la capacità fisica, mentale o strategica con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall'apparecchio, al fine di conseguire il risultato più favorevole della partita»

b) all'art. 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tali convenzioni, per ciascuna verifica tecnica, devono prevederne la conclusione entro un obbligatorio termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna dell'apparecchio, nonché l'importo massimo della tariffazione, proporzionato al costo dell'apparecchio oggetto della verifica.»

c) all'art. 7, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Con riferimento al modello di apparecchio il cui funzionamento è finalizzato a simulare le principali manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbe-

ro percepite dal giocatore se fosse veramente nella situazione rappresentata, la verifica tecnica di cui al comma 1 può essere effettuata esclusivamente mediante esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni, redatti secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. Per tali apparecchi, AAMS, per ragioni di economicità e ragionevolezza, consente che la verifica tecnica avvenga in assenza della presentazione dell'esemplare del modello di apparecchio da parte dell'importatore e del produttore del medesimo apparecchio. Entro il 1° marzo di ciascun anno, AAMS con proprio decreto direttoriale individua le tipologie di apparecchi per i quali operano le disposizioni di cui ai precedenti periodi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

Il Capo della Polizia: MANGANELLI

11A06073

DECRETO 27 aprile 2011.

Modifica del tenore in nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, esto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative ;anioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera dell' 11 marzo 2011 con la quale la società JT International Italia Srl ha comunicato la variazione del tenore in nicotina di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in nicotina della seguente marca di sigarette è così modificato:

MORE SPECIAL WHITES 120'S da Mg/ Nicotina 0,6 a Mg/ Nicotina 0,5.

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno esserecommercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore: RISPOLI

11A06064

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione in favore dell'Università di Udine di un'integrazione ai contributi ordinari. (Prot. n. 655/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 che disciplina la concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico;

Vista la nota del 17 maggio 2002, successivamente integrata con nota del 24 luglio 2002, con la quale l'Università degli Studi di Udine, ha comunicato l'autorizzazione al distacco di n. 1 unità di personale (dott.ssa Emanuela Gobbi) per un periodo di quattro anni presso la Società Biodiversity S.r.l., nonché l'avvio delle procedure per la sostituzione in tempi brevi del ricercatore distaccato;

Vista la nota pervenuta a questo Ministero in data 15 novembre 2002, prot. n.8126, con la quale l'Università

degli Studi di Udine ha trasmesso il contratto di assunzione della dott.ssa Emanuela Torelli e la nota pervenuta in data 18 marzo 2004, n. 3362 con cui è stato trasmesso il provvedimento di proroga del citato contratto;

Visti i decreti dirigenziali n.1954/Ric. del 30 dicembre 2002 e n.55/Ric. del 14 gennaio 2005 che hanno disposto a favore dell'Università di Udine la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari a fronte dell'assunzione e relativa proroga del rapporto di servizio della dott.ssa Emanuela Torelli, in sostituzione della dott.ssa Emanuela Gobbi;

Vista la nota del 19 luglio 2006, pervenuta a questo Ministero in data 25 luglio 2006 prot. n.10435, con la quale l'Università degli Studi di Udine ha trasmesso il contratto di assunzione della dott.ssa Manola Moretti, e la nota pervenuta in data 21 dicembre 2006, n. 16843 con cui è stato trasmesso il provvedimento di proroga del citato contratto;

Vista la nota del 23 agosto 2006, pervenuta al MIUR in data 4 settembre 2006 prot. n.11099, con la quale l'Università degli Studi di Udine, ha comunicato l'autorizzazione al rinnovo del citato distacco della dott.ssa Gobbi per ulteriori quattro anni;

Visti i decreti dirigenziali n.2667/Ric. del 1° dicembre 2006 e n.1577/Ric. del 19 ottobre 2007 che hanno disposto a favore dell'Università di Udine la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari a fronte dell'assunzione e relativa proroga del rapporto di servizio della dott.ssa Manola Moretti in sostituzione della Dottoressa Emanuela Gobbi;

Vista la nota del 29 febbraio 2008, pervenuta al MIUR in data 11 marzo 2008, prot. n.1933, con la quale l'Università degli Studi di Udine, ha trasmesso copia del contratto di assunzione della dott.ssa Emanuela Torelli, con decorrenza 18 febbraio 2008 fino al 31 agosto 2010, richiedendo la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 15 del richiamato decreto 8 agosto 2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'erogazione a favore dell'Università degli Studi di Udine dell'importo complessivo di euro 65.561,22, come da scheda allegata al presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n.560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è disposta a favore dell'Università degli Studi di Udine la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per un importo complessivo di euro 65.561,22 in dipendenza del contratto di assunzione, per un periodo di trenta mesi e 14 giorni, di n. 1 unità di personale (dott.ssa Emanuela Torelli) in sostituzione di n. 1 unità di personale distaccato (dott.ssa Emanuela Gobbi).

2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulteriori agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta proroga.

3. L'integrazione indicata grava sulle disponibilità, per gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione «Aree depresse».

4. Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 38.

11A06010

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Biemmi Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Biemmi Federico, nato l'8 settembre 1978 a Gardone Val Trompia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Biemmi è in possesso del titolo accademico ottenuto nel luglio 2004 in Italia presso la Università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ot-

tenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto dal maggio 2010 all'"Ilustre Colegio de Abogados" di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Biemmi Federico, nato l'8 settembre 1978 a Gardone Val Trompia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05832

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2011.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», in Messina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», e in particolare l'art. 14, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, del 4 marzo 2006, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico del «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti», con sede legale in Messina, via Palermo, Ctr. Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito del recupero e del trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, del 4 aprile 2006, con il quale è stata approvata la nuova denominazione dell'Istituto in «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo, secondo il quale ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 6 luglio 2009, del Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina, per la conferma del rico-

noscimento del carattere scientifico per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Vista la nota prot./Serv.4/n del 18 febbraio 2010, con la quale la Regione Siciliana ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota prot. n. 55100 del 22 giugno 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta alla conferma del carattere scientifico del menzionato Istituto;

Vista la relazione riguardante la site visit effettuata dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato Istituto in data 13 luglio 2010;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, con il quale il prof. Ferruccio Fazio è stato nominato Ministro della salute;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministro della salute, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», con sede legale in Messina, via Palermo SS 113 - C.da Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite».

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministro della salute e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Presidente
della regione siciliana
LOMBARDO

11A05896

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Russel Rivera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Russel Rivera, nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, cittadina filippina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science Nursing», conseguito nelle Filippine nell'anno1980, ai fini dell'esercizio in Italia in della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la nota prot. n. 10642 in data 20 novembre 2003 con la quale si è comunicato alla sig.ra Russel Rivera che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Constatato che la richiedente non è risultata idonea alle prove di esame sostenute in data 17 giugno 2010, 29 luglio 2010, 19 dicembre 2008, 16 febbraio 2007, 11 ottobre 2007, 14 e 15 marzo 2005, 13 e 14 settembre 2004, 13 e 14 gennaio 2004;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 31 marzo 2011, a seguito della quale la sig.ra Russel Rivera è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 1980 presso la scuola «Arellano University» (Filippine) dalla sig.ra Russel Rivera nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Russel Rivera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2011.

Ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione salari degli operai agricoli della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il precedente decreto n. 34 del 26 marzo 2007, relativo alla costituzione della Commissione CISOA;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Raccolte le designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la designazione di un nominativo da parte della regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo della predetta Commissione;

Decreta:

La costituzione presso la locale sede dell'INPS della Commissione provinciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole che risulta composta come segue:

Membri effettivi:

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro - presidente;

Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS;

Rappresentante della regione Piemonte sig.ra Bruna Antoniazza;

sig.ra BOVIO Raffaella, nata a Novara il 9 luglio 1974, Confagricoltura, rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo;

sig. MINOCCI Giuseppe, nato a Ghiffa il 12 luglio 1953, Coldiretti, rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo;

sig.ra BANDIERA Chiara, nata a Verbania il 19 agosto 1972, Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo;

sig. CUPELLI Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 13 maggio 1955, OO.SS.CISL, rappresentante dei lavoratori - membro effettivo;

sig. GALIZZI Dario, nato a Bergamo il 5 settembre 1960, OO.SS.UIL, rappresentante dei lavoratori - membro effettivo;

sig. BONETTA Sergio, nato a Premosello Chiovenda il 29 luglio 1965, OO.SS.CGIL, rappresentante dei lavoratori - membro effettivo.

Membri supplenti

sig. BOTTI Daniele, nato a Medesano (PR) il 13 novembre 1961, Confederazione Italana Agricoltori, rappresentante dei datori di lavoro - membro supplente;

sig. RAVIZZOTTI Giuseppe, nato a Vaprio d'Agogna il 17 marzo 1957, Coldiretti, rappresentante dei datori di lavoro - membro supplente;

sig. SONZINI Roberto, nato ad Oleggio l'11 febbraio 1965, Confagricoltura, rappresentante dei datori di lavoro - membro supplente;

sig.ra BELTRAMI Miriam, nata ad Omegna il 29 gennaio 1964, OO.SS.CISL, rappresentante dei lavoratori - membro supplente;

sig. CARRABBA Savino, nato a Spinazzola (BA) il 18 aprile 1938, OO.SS.UIL, rappresentante dei lavoratori - membro supplente.

È fatta riserva di nominare i membri supplenti mancanti non appena ne saranno comunicate le generalità dalle rispettive Organizzazioni/Associazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omegna, 28 aprile 2011

Il direttore provinciale: SERINA

11A06009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità calamitosa verificatasi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/ C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 febbraio 2011 n. 40, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti dal 31 ottobre all'8 dicembre 2010 nelle Province di Verona e Vicenza, per effetto dei danni alle Strutture aziendali;

Vista la nota 10 marzo 2011 con la quale la Regione Veneto chiede di inserire i Comuni di Mezzane di Sotto della Provincia di Verona e Gambellara della Provincia di Vicenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto dell'8 febbraio 2011, per i danni alle strutture aziendali;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge persistenti dal 31 ottobre all'8 dicembre 2010, di cui al decreto 8 febbraio 2011 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Mezzane di Sotto della Provincia di Verona e Gambellara della Provincia di Vicenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro: ROMANO

11A05837

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2011.

Iscrizione della denominazione «Formaggella del Luinese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 375 della Commissione dell'11 aprile 2011, la denominazione «Formaggella del Luinese» riferita alla categoria Formaggi, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 375 dell'11 aprile 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Formaggella del Luinese», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
"FORMAGGELLA DEL LUINESE"

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) FORMAGGELLA DEL LUINESE è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 e dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La "FORMAGGELLA DEL LUINESE" D.O.P. è un formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte intero e crudo di capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni.

2.1 Caratteristiche morfologiche:

Forma: Cilindrica, con facce piane;

Dimensioni: Diametro: 13-15 cm;

Scalzo: 4-6 cm;

Peso: 700-900 g

Aspetto:

Crosta: naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;

Pasta: morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine.

2.2 Caratteristiche fisico-chimiche:

Grasso sulla sostanza secca: min 41%

Estratto secco: min 45%

Tenore in acqua max 55%

2.3 Caratteristiche microbiologiche:

Spiccata prevalenza di una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini, omoeterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.

2.4 Caratteristiche organolettiche:

Il sapore è mediamente dolce, delicato, gradevole e si intensifica con il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono delicati e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La struttura è elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta è omogeneo e prevalentemente bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

Il territorio in cui vengono effettuate tutte le fasi relative alla produzione della Formaggella del Luinese: dall'allevamento delle capre, alla produzione del latte, alla caseificazione e alla stagionatura del formaggio, è compreso nell'area nord della Provincia di Varese meglio definita come "Prealpi Varesine".

Questo territorio rappresenta l'area collinare e montana della Provincia di Varese e, in gran parte, è compreso nei territori delle Comunità Montane della Provincia di Varese.

La zona è caratterizzata da terreni impervi con elevate percentuali di boschi e di aree a pascolo storicamente utilizzate da bovini ed oggi in forte degrado.

L'area di produzione della Formaggella del Luinese è compresa nei comuni della Provincia di Varese sotto elencati:

Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Caravate, Casciago, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiù.

Art. 4.

Origine

L'organismo di controllo preposto effettua un dettagliato monitoraggio sulla produzione di Formaggella del Luinese, documentando per ciascuna fase produttiva gli input e gli output a partire dall'origine della materia prima fino alle operazioni di trasformazione, di marchiatura, etichettatura.

Ciascun soggetto coinvolto nella filiera produttiva, operante all'interno della zona di produzione, come specificato al precedente punto 3, viene iscritto in appositi elenchi. Tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, nell'ambito della propria attività, dovranno annotare, in appositi registri la quantità di latte idoneo in entrata e la sua provenienza, la quantità di latte idoneo utilizzata per la produzione di "Formaggella del Luinese", il numero di forme idonee prodotte, il numero di forme idonee marchiate a fuoco ed etichettate.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

Attraverso questo sistema di registrazione sarà possibile effettuare il monitoraggio costante della produzione e risalire lungo tutte le fasi della filiera dal prodotto finale fino al produttore della materia prima.

Tutti i soggetti sia persone fisiche sia persone giuridiche iscritti nei relativi elenchi sono assoggettati alle verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il metodo di ottenimento è così schematizzato:

Al latte crudo al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio

Coagulazione

Rottura della cagliata

Agitazione e sosta

Estrazione e messa negli stampi

Rivoltamenti

Salatura

Asciugatura

Stagionatura

Marchiatura a fuoco nel corso della stagionatura

5.1 Materia prima

La materia prima utilizzata deve essere latte crudo intero al 100% di capra ottenuto dalle razze Camosciata delle Alpi, Nera di Verzasca, Saanen e relativi meticci, tipiche dell'arco alpino. L'alimentazione del gregge, che permane al pascolo per 7/8 mesi, si basa oltre che sul pascolamento sull'utilizzo di foraggi affienati provenienti da prati polifiti locali integrati con concentrati. Nella stagione di pascolo accanto all'utilizzo di essenze spontanee come il brugo, le ramaglie primaverili di nocciolo, frassino e castagno ed erbe selvatiche, si effettua l'integrazione con concentrati e in alcuni casi, con foraggi affienati. Nella fase stallina prevale l'utilizzo di foraggi affienati e concentrati.

I foraggi affienati derivano soprattutto dallo sfruttamento delle aree di fondovalle in cui prevale la presenza di prati polifiti caratterizzati da specie quali: Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, Avenula pubescens, Trifoglium repens, Trifoglium pratense. È escluso l'uso di foraggi insilati.

5.1.1 Caratteristiche

Il latte utilizzato può essere conservato al massimo per 30 ore a una temperatura non superiore a + 4° C prima di essere trasformato.

5.2 Ingredienti

Latte di capra, caglio naturale, sale.

5.3 Preparazione

Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.

Si utilizza innesto naturale o selezionato, costituito in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilità di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.

Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.

La coagulazione avviene tra 32°C e 34°C, con una durata di 30-40 minuti.

La rottura della cagliata avviene quando la consistenza ha raggiunto una densità medio-forte e viene protratta fino al raggiungimento di una grana fine, tendente al chicco di mais. Successivamente, se l'ambiente è particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 38°C, seguito da una fase di agitazione e da una di riposo di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.

5.4 Trasformazione

La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.

La salatura può essere eseguita a secco o in salamoia ed è seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.

La stagionatura viene effettuata in celle con umidità controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 15°C, oppure in cantine a umidità e temperatura naturali.

La fase di stagionatura deve essere protratta per almeno 20 giorni.

In alternativa all'acciaio e alla plastica alimentare è consentito l'impiego di caldaie in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non è ammesso l'uso di griglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il territorio in cui viene prodotta la Formagella del Luinese è compreso nell'area nord della Provincia di Varese meglio definita come "Prealpi Varesine". La zona è caratterizzata da terreni impervi con elevate percentuali di boschi e di aree a pascolo. L'intero territorio considerato è stato modellato nelle morfologie e modificato nel suo spontaneo trend evolutivo dall'atavica presenza di attività che fondavano sul pascolamento caprino la loro ragione di successo. Tanto le praterie di fondovalle e prossime ai nuclei rurali che assicurano i foraggi invernali, quanto i pascoli dei versanti più accessibili dove sono erette strutture di ricovero temporaneo (il Casel) e gli alpeggi in quota testimoniano come il presidio e i prelievi esercitati sulle coperture vegetali, attraverso il pascolamento di greggi, siano stati determinanti per il loro assetto fisionomico e funzionale e come, ancora oggi, il loro mantenimento dipenda da tali attività. Il reticolo dei percorsi e dei tratturi, i punti d'acqua e di abbeverata, la distribuzione dei manufatti per la sosta, il ricovero dei pastori e degli animali e la stessa distribuzione delle varie cenosi vegetali, sono ancora tutt'oggi determinati, nel loro assetto e nella loro distribuzione, dal pascolamento caprino. Due sono gli elementi climatici che maggiormente caratterizzano questo territorio. Il primo è dato dall'elevata piovosità, tipica del settore prealpino. L'altro aspetto caratterizzante il clima locale è correlato all'azione termoregolatrice esercitata dal Lago Maggiore che si manifesta con un effetto mitigante sulle temperature estreme. L'azione di questi due fattori determina l'insorgenza di un clima di tipo prealpino, contraddistinto quindi da una piovosità abbondante ben distribuita e con scarsa escursione termica. Questo tipo di clima, unito alla natura acida dei suoli, condiziona fortemente le caratteristiche vegetazionali del territorio e soprattutto i processi evolutivi naturali della flora. La diminuzione dell'intervento antropico in queste aree ha determinato e determina tuttora l'espansione delle specie che meglio si adattano a queste condizioni ambientali quali: molinia (Molinea coerulea), felce aquilina (Pteridium aquilinum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), brugo (Calluna vulgaris), betulla (Betula pendula), Faggio (Fagus sylvatica), nocciolo, frassino e castagno. L'alimentazione del gregge si è tradizionalmente basata sull'utilizzazione di queste fitocenesi marginali in cui vi è la dominanza di una flora arbustiva e arborea. Tutt'ora quest'essenze rappresentano ancora un elemento di forte caratterizzazione della gestione alimentare. Nelle aree più vocate di fondovalle prevale invece la presenza di prati polifiti tipici dell'Arrenatereto (con specie appartenenti alle graminacee e alle leguminose) che sono utilizzate per l'alimentazione attraverso la fienagione.

La "Formaggella del Luinese" è un formaggio caratterizzato dalla produzione esclusiva con latte intero e crudo di razze caprine allevate nel territorio di origine. La variegata alimentazione fornisce al latte particolari caratteristiche organolettiche che conferiscono poi al formaggio prodotto la particolare sapidità, l'odore e l'aroma delicato, la spiccata prevalenza di una microflora lattica mista che lo caratterizzano. Come dimostrano alcuni studi, parte del complesso aromatico rilevato sul prodotto finito, deriva direttamente dalle essenze ingerite dalle capre in quanto alcune delle molecole aromatiche tipiche del mondo vegetale si ritrovano nel formaggio a dimostrazione di una stretta connessione con il territorio nel quale sono prodotti.

I produttori della zona sono i depositari di un'antica cultura e tecnica di trasformazione del latte che si esprime attraverso strumenti e tecnologie particolari in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi. Queste abilità, ancora permangono fra gli operatori del settore e caratterizzano il patrimonio di competenze e di tecniche che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie alla costruzione di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari che possono ritenersi tipici dell'area.

Tra le antiche tecniche di produzione che ancora oggi permangono nelle fasi di preparazione della "Formaggella del Luinese", si segnalano la coagulazione presamica veloce (meno di un'ora) e la rottura fine della cagliata. Tra gli utensili storicamente impiegati che permangono tutt'ora nella tradizione casearia della Formagella del Luinese, si ricordano strumenti utilizzati per la rottura della cagliata come lo spino (anticamente costruito con un asse principale di legno a cui venivano legati dei fili di ferro e rame) e la lira, ed altri strumenti per la lavorazione come mestoli forati costituiti da una rete di erbe intrecciate tra loro e stampi di lgno di piccole dimensioni utilizzati per la formatura.

L'allevamento caprino è stato fin dai tempi più remoti tradizionalmente svolto da nuclei familiari che nella trasformazione del latte hanno trovato un'importante fonte di reddito. Numerose sono le testimonianze storiche, risalenti addirittura al XVII secolo, che comprovano come la Formaggella del Luinese sia da sempre presente nella tradizione casearia e gastronomica dei luoghi.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CERTIPRODOP srl via del Macello, 26 - 26013 Crema (Cremona); Tel: 025514875; Fax: 0255193153; e-mail: certiprodop@virgilio.it

Art. 8.

Etichettatura

La "FORMAGGELLA DEL LUINESE" a Denominazione di Origine Protetta è immessa al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta il simbolo grafico così come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. E' consentita inoltre l'aggiunta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta "FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P.". Inoltre, sullo scalzo del formaggio sarà impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola identificativo dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il marchio a fuoco sarà impresso trascorsi almeno 15 giorni dalla data di lavorazione.

Art. 9.

Logo

Il marchio di identificazione della FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P. è di forma circolare di cm 9 di diametro.

Esso è formato da un bordo circolare esterno di colore giallo oro e da una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore rosso è rappresentata una testa di capra di colore nero sfumato, con collare e campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL LUINESE di colore bianco. Tale scritta è divisa in una parte superiore, in cui è rappresentata la parola "FORMAGGELLA", scritta in stampatello, in senso orario, e in una parte inferiore in cui è rappresentata, in stampatello, la scritta "DEL LUINESE" in senso antiorario.

La parola "FORMAGGELLA" è preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso blu del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta e dello stesso carattere utilizzato per la dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e stesso bordo del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta. Inoltre, sopra la scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura AL LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.

Caratteristiche tecniche

Forma: cerchio di diametro 9 cm;

Colori: giallo oro Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;

Carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;

Immagine: Testa stilizzata della capra della razza Nera di Verzasca;

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

«Formaggella del Luinese"
N. CE:…….
D.O.P. (X) – I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indirizzo: Via XX Settembre n.20 – 00187 ROMA

Tel: 06-46655104 - Fax: 06-46655306

e-mail:saco7@politicheagricole.gov.it

2. ASSOCIAZIONE:

Nome: Consorzio per la Tutela della Formaggella del Luinese

Indirizzo: Sede Legale: Via Collodi,4 – 21016 Luino (Varese)

Ufficio: Via Battaglia di San Martino – 21030 Cuveglio (Varese)

Tel.: 348.7811248 - Fax.: 033242907 - e-mail: info@consorzio-fdl.it

Composizione: Produttori/Trasformatori (X) altro ( )

3.TIPO DI PRODOTTO

Classe 1.3 – Formaggi.

4. DISCIPLINARE

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: "Formaggella del Luinese" D.O.P.

4.2 Descrizione:

La Denominazione di Origine Protetta "Formaggella del Luinese" è riservata al formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte intero e crudo di capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni che presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche morfologiche

Forma: cilindrica, con facce piane; diametro 13-15 cm scalzo 4-6 cm; peso: 700-900 g;

Aspetto: crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe; pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine;

Caratteristiche fisico-chimiche: grasso sulla secca min 41%;estratto secco min 45%; tenore in acqua max 55%.

Caratteristiche microbiologiche

Spiccata prevalenza di una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini, omo-eterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.

Caratteristiche organolettiche

Il sapore è mediamente dolce, delicato, gradevole e si intensifica con il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono delicati e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La struttura è elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta è omogeneo e prevalentemente bianco.

4.3. Zona Geografica:

Il territorio in cui vengono effettuate tutte le fasi relative alla produzione della Formaggella del Luinese: dall'allevamento delle capre, alla produzione del latte, alla caseificazione e alla stagionatura del formaggio, è compreso nell'area nord della Provincia di Varese meglio definita come "Prealpi Varesine". L'area di produzione della Formaggella del Luinese è compresa nei comuni della Provincia di Varese sotto elencati:

Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Caravate, Casciago, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiù.

4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, nell'ambito della propria attività, dovranno annotare, in appositi registri, la quantità di latte idoneo in entrata e la sua provenienza, la quantità di latte idoneo utilizzata per la produzione di "Formaggella del Luinese", il numero di forme idonee prodotte, il numero di forme idonee marchiate a fuoco ed etichettate.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento

La materia prima utilizzata deve essere latte crudo intero al 100% di capra ottenuto dalle razze Camosciata delle Alpi, Nera di Verzasca, Saanen e relativi meticci, tipiche dell'arco alpino. L'alimentazione del gregge, che permane al pascolo per 7/8 mesi, si basa oltre che sul pascolamento sull'utilizzo di foraggi affienati provenienti da prati polifiti locali integrati con concentrati. Nella stagione di pascolo accanto all'utilizzo di essenze spontanee come il brugo, le ramaglie primaverili di nocciolo, frassino e castagno ed erbe selvatiche, si effettua l'integrazione con concentrati e in alcuni casi, con foraggi affienati. Nella fase stallina prevale l'utilizzo di foraggi affienati e concentrati.

I foraggi affienati derivano soprattutto dallo sfruttamento delle aree di fondovalle in cui prevale la presenza di prati polifiti caratterizzati da specie quali: Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, Avenula pubescens, Trifoglium repens, Trifoglium pratense. È escluso l'uso di foraggi insilati.

Il latte prima di essere trasformato può essere conservato al massimo per 30 ore a una temperatura non superiore a + 4° C. Successivamente viene aggiunto l'innesto e il caglio. Viene utilizzato esclusivamente innesto naturale o selezionato, costituito in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibile aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili. Il caglio impiegato deve essere solo caglio naturale di vitello. La coagulazione avviene tra 32°C e 34°C, con una durata di 30-40 minuti. Si procede alla rottura della cagliata solo quando la consistenza ha raggiunto una densità medio-forte e la rottura viene protratta fino al raggiungimento di una grana fine, tendente al chicco di mais. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro. La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti. La salatura può essere eseguita a secco o in salamoia, segue l'asciugatura a temperatura ambiente. La stagionatura è effettuata in celle con umidità controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 15°C, oppure in cantine a umidità e temperatura naturali. La fase di stagionatura si protrae per almeno 20 giorni. In alternativa all'acciaio e alla plastica alimentare è consentito l'impiego di caldaie di rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi di legno. Non è ammesso l'uso di griglie.

4.6. Legame

Il territorio in cui viene prodotta la Formagella del Luinese è compreso nell'area nord della Provincia di Varese meglio definita come "Prealpi Varesine". La zona è caratterizzata da terreni impervi con elevate percentuali di boschi e di aree a pascolo. L'intero territorio considerato è stato modellato nelle morfologie e modificato nel suo spontaneo trend evolutivo dall'atavica presenza di attività che fondavano sul pascolamento caprino la loro ragione di successo. Tanto le praterie di fondovalle e prossime ai nuclei rurali che assicurano i foraggi invernali, quanto i pascoli dei versanti più accessibili dove sono erette strutture di ricovero temporaneo (il Casel) e gli alpeggi in quota testimoniano come il presidio e i prelievi esercitati sulle coperture vegetali, attraverso il pascolamento di greggi, siano stati determinanti per il loro assetto fisionomico e funzionale e come, ancora oggi, il loro mantenimento dipenda da tali attività. Il reticolo dei percorsi e dei tratturi, i punti d'acqua e di abbeverata, la distribuzione dei manufatti per la sosta, il ricovero dei pastori e degli animali e la stessa distribuzione delle varie cenosi

vegetali, sono ancora tutt'oggi determinati, nel loro assetto e nella loro distribuzione, dal pascolamento caprino. Due sono gli elementi climatici che maggiormente caratterizzano questo territorio. Il primo è dato dall'elevata piovosità, tipica del settore prealpino. L'altro aspetto caratterizzante il clima locale è correlato all'azione termoregolatrice esercitata dal Lago Maggiore che si manifesta con un effetto mitigante sulle temperature estreme. L'azione di questi due fattori determina l'insorgenza di un clima di tipo prealpino, contraddistinto quindi da una piovosità abbondante ben distribuita e con scarsa escursione termica. Questo tipo di clima, unito alla natura acida dei suoli, condiziona fortemente le caratteristiche vegetazionali del territorio e soprattutto i processi evolutivi naturali della flora. La diminuzione dell'intervento antropico in queste aree ha determinato e determina tuttora l'espansione delle specie che meglio si adattano a queste condizioni ambientali quali: molinia (Molinea coerulea), felce aquilina (Pteridium aquilinum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), brugo (Calluna vulgaris), betulla (Betula pendula), Faggio (Fagus sylvatica), nocciolo, frassino e castagno. L'alimentazione del gregge si è tradizionalmente basata sull'utilizzazione di queste fitocenesi marginali in cui vi è la dominanza di una flora arbustiva e arborea. Tutt'ora quest'essenze rappresentano ancora un elemento di forte caratterizzazione della gestione alimentare. Nelle aree più vocate di fondovalle prevale invece la presenza di prati polifiti tipici dell'Arrenatereto (con specie appartenenti alle graminacee e alle leguminose) che sono utilizzate per l'alimentazione attraverso la fienagione.

La "Formaggella del Luinese" è un formaggio caratterizzato dalla produzione esclusiva con latte intero e crudo di razze caprine allevate nel territorio di origine. La variegata alimentazione fornisce al latte particolari caratteristiche organolettiche che conferiscono poi al formaggio prodotto la particolare sapidità, l'odore e l'aroma delicato, la spiccata prevalenza di una microflora lattica mista che lo caratterizzano. Come dimostrano alcuni studi, parte del complesso aromatico rilevato sul prodotto finito, deriva direttamente dalle essenze ingerite dalle capre in quanto alcune delle molecole aromatiche tipiche del mondo vegetale si ritrovano nel formaggio a dimostrazione di una stretta connessione con il territorio nel quale sono prodotti.

I produttori della zona sono i depositari di un'antica cultura e tecnica di trasformazione del latte che si esprime attraverso strumenti e tecnologie particolari in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi. Queste abilità, ancora permangono fra gli operatori del settore e caratterizzano il patrimonio di competenze e di tecniche che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie alla costruzione di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari che possono ritenersi tipici dell'area.

Tra le antiche tecniche di produzione che ancora oggi permangono nelle fasi di preparazione della "Formaggella del Luinese", si segnalano la coagulazione presamica veloce (meno di un'ora) e la rottura fine della cagliata. Tra gli utensili storicamente impiegati che permangono tutt'ora nella tradizione casearia della Formagella del Luinese, si ricordano strumenti utilizzati per la rottura della cagliata come lo spino (anticamente costruito con un asse principale di legno a cui venivano legati dei fili di ferro e rame) e la lira, ed altri strumenti per la lavorazione come mestoli forati costituiti da una rete di erbe intrecciate tra loro e stampi di lgno di piccole dimensioni utilizzati per la formatura.

L'allevamento caprino è stato fin dai tempi più remoti tradizionalmente svolto da nuclei familiari che nella trasformazione del latte hanno trovato un'importante fonte di reddito. Numerose sono le testimonianze storiche, risalenti addirittura al XVII secolo, che comprovano come la Formaggella del Luinese sia da sempre presente nella tradizione casearia e gastronomica dei luoghi.

4.7. Struttura di Controllo:

La struttura di Controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011

Nome: CERTIPRODOP srl

Indirizzo: Via del Macello,26 – 26013 Crema (Cremona)

Tel: 025514875 - Fax: 0255193153 - e-mail: certiprodop@virgilio.it

4.8. Etichettatura

La "Formaggella del Luinese" D.O.P. è immessa al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da un'etichetta di carta ad uso alimentare di forma tonda. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta "Formaggella del Luinese" D.O.P. Inoltre sullo scalzo del formaggio sarà impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra affiancata ad un numero di matricola identificativo dell'azienda produttrice. Il LOGO è formato da un bordo circolare esterno di colore giallo oro e da una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore rosso è rappresentata una testa di capra di colore nero sfumato con collare e campana di colore giallo oro contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL LUINESE di colore bianco.

11A05895

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2011.

Iscrizione della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 374 della commissione dell'11 aprile 2011, la denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 374 dell'11 aprile 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Farina di castagne della Lunigiana», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA "FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA"

Art. 1
Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta "Farina di Castagne della Lunigiana" è riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

2.1 La specie e le cultivar

La D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.

2.2 Caratteristiche del prodotto

Al momento dell'immissione al consumo la "Farina di Castagne della Lunigiana" deve possedere i seguenti requisiti:

Umidità massima del 8%.

Vellutata al tatto e fine al palato. Granulometria minore o uguale a 0.8 mm, di cui almeno l'80% minore o uguale a 0.3 mm.

Colore che può variare dal bianco all'avorio.

Sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%.

Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione è costituito da un corpo unico ed è interamente compreso nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana.

Art. 4
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori di castagne, degli essiccatori,dei molitori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi registri sia i "gradili" adibiti all'essiccazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di produzione

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. è prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi ("gradili"), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.

5.1 – produzione delle castagne.

La densità delle piante da frutto in produzione non può superare le 160 unità per ettaro. La resa produttiva massima non può superare 3.500 Kg. per ettaro.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (tradizionale data di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre.

5.2 - essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.

Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate "gradili".

I "gradili" o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o "canniccio"), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.

L'essiccazione delle castagne per la produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di 25 giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non può superare il 32% in peso.

5.3 – molitura delle castagne essiccate.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.

L'energia per il funzionamento delle macine potrà essere sia elettrica che idraulica.

La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di "borotalcatura" ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.

Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.

Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'articolo 3 del presente disciplinare.

Art. 6
Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta "Farina di Castagne della Lunigiana" si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonché dall'attività dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione di farina. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. La particolare configurazione orografica a "conca" del territorio interessato dalla produzione, insieme ad un' esposizione est – ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in particolare durante i mesi di attività biologica della pianta (giugno – settembre), le correnti fresche estive provenienti dal vicino mare, mitigano i picchi elevati delle tem-

perature estive, evitando alla pianta stress e consentendole un costante e notevole accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco dal regime tipicamente torrentizio, che è stato sapientemente sfruttato dalla popolazione come fonte di energia di numerosi mulini ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini, alimentate in tempi più remoti dalla corrente dei torrenti e poi successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti, così da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato. Oltre a ciò, nel territorio sono presenti degli impianti di essiccazione (gradili) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana, testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area geografica. Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano "per i due terzi il pan di Lunigiana". Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne. Alla specificità della zona geografica e alla tecnica di macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano. L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta, che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, avviene ancora oggi, nel giorno di San Michele, il 29 settembre, epoca storicamente fissata in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto "per San Michelo la castagna nel panéro". Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei gradili (essiccatoi) in cui vengono poste le castagne e nei quali, per almeno 25 giorni, viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed alimentato, come da tradizione, esclusivamente dalla legno di castagno. Dopo l'essiccazione, è ancora l'uomo che manualmente controlla le castagne secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura.

Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economia molto importate, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in tutti gli statuti delle varie Comunità della Lunigiana, dalla Rocca Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli erano presenti nell'area.

Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida "rivoluzione" attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contribuito a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la più "ricca" massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.

Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padléti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.

Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006. Tale struttura è l'Autorità pubblica designata Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara,Via VII Luglio, 14 – 54033 Carrara (MS), Tel. : 0585-7641, Fax: 0585-776515.

Art. 8
Etichettatura

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione.

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. viene confezionata in sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti di plastica possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.

Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.

Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:

a. il logo della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. come descritto nell'art. 10;

b. la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

Art. 9
Logo

Il logo del prodotto, come da riproduzione sotto riportato, è costituito da:

la dicitura "Farina di Castagne della Lunigiana" che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, è seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;

un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 *C)* con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 *C)* con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 *C)*. Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare più del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 *C)*, bianco, rosso (pantone n. 206 *C)*. Sulla destra della striscia verde appare la scritta "Denominazione di origine protetta"; la scritta è in carattere Tahoma e di colore nero.

Le dimensioni minime del logo sono di nove cm. di larghezza e otto cm. di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.

La dicitura "Farina di Castagne della Lunigiana" deve essere riportata in lingua italiana.

FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA D.O.P.

Avviso

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
"FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA"
CE N.: IT-PDO-0005-0525-22.02.2006
DOP (X) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA

Tel.: 06-46655106

Fax: 06-46655306

e-mail: saco7@politicheagricole.it

2. ASSOCIAZIONE:

Nome: Comitato Promotore D.O.P. "Farina di castagne della Lunigiana"

Indirizzo: Loc. Torre di Apella, 1 – Licciana Nardi – 54016 Massa Carrara

Tel.: 0521 - 484329

Fax: 0521 – 494652

e-mail: farinalunigiana@libero.it

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3. TIPO DI PRODOTTO:

Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

4. DISCIPLINARE: (sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome:

"Farina di castagne della Lunigiana"

4.2. Descrizione:

La D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola. Almeno il 70% delle varietà di castagno che concorrono alla produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana" deve derivare dalle varietà Bresciana, Carpanese e Rossola.

Al momento dell'immissione al consumo la "Farina di Castagne della Lunigiana" si presenta vellutata al tatto e fine al palato con granulometria minore o uguale a 0.8 mm, di cui almeno l'80% minore o uguale a 0.3 mm, dolce al palato con contenuto in zuccheri totali non inferiori al 20% e con caratteristico profumo di castagne senza odore di muffe e di stantio. Il colore varia dal bianco all'avorio e l'umidità massima è del 8%.

4.3. Zona geografica:

La zona di produzione della D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori di castagne, degli essiccatori, dei molitori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi registri sia i "gradili" adibiti all'essiccazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento:

La densità delle piante da frutto in produzione non può superare le 160 unità per ettaro. La resa produttiva massima non può superare 3.500 Kg. per ettaro. Almeno il 70% delle varietà di castagno che concorrono alla produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana" deve derivare dalle varietà Bresciana, Carpanese e Rossola. La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre e il 15 dicembre.

Le castagne vengono essiccate in strutture denominate "gradili". L'essiccazione delle castagne per la produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di 25 giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, non può superare il 32% in peso rispetto alle castagne crude.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra. L'energia per il funzionamento delle macine potrà essere sia elettrica che idraulica. La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta. Il mulino non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, causando la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di "borotalcatura".

4.6. Legame:

La denominazione d'origine protetta "Farina di Castagne della Lunigiana" si caratterizza per uno spiccato sapore dolce, che la distingue nettamente da prodotti simili presenti sul mercato e che le deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonché dall'attività dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione della farina. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del frutto di castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. La particolare configurazione orografica a "conca" del territorio interessato dalla produzione, insieme ad un' esposizione est – ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in particolare durante i mesi di attività biologica della pianta (giugno – settembre), le correnti fresche estive provenienti dal vicino mare, mitigano i picchi elevati delle temperature estive, evitando alla pianta stress, consentendole un costante e notevole accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco dal regime tipicamente torrentizio, che è stato sapientemente sfruttato dalla popolazione come fonte di energia per numerosi mulini ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini, alimentate in tempi più remoti dalla corrente dei torrenti e poi successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti, così da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato. Oltre a ciò, nel territorio sono presenti degli impianti di essiccazione (gradili) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana, testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area geografica. Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano "per i due terzi il pan di Lunigiana". Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne. Alla specificità della zona geografica e alla tecnica di macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano. L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta, che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, avviene ancora oggi, nel giorno di San Michele, il 29 settembre, epoca storicamente fissata, in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto "per San Michelo la castagna nel panéro". Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei gradili (essiccatoi) nei quali vengono poste le castagne e, per almeno 25 giorni, viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed alimentato, come da tradizione, esclusivamente con legno di castagno. Dopo l'essiccazione, è ancora l'uomo che manualmente controlla le castagne secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura. Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economia molto importate, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in tutti gli statuti delle varie Comunità della Lunigiana, dalla Rocca Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli, norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli erano presenti nell'area. Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida "rivoluzione" attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contributo a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la più "ricca" massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura. Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padléti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate. Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

4.7. Organismo di controllo:

Nome: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara

Indirizzo: Via VII Luglio, 14 – 54033 Carrara (MS)

Tel.: 0585- 7641

Fax: 0585- 776515

e-mail: —

4.8. Etichettatura:

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione, confezionata in sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti di plastica possono essere inseriti in contenitori di carta o tela. Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura. Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge: il logo della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P e la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

Il logo della denominazione, è costituito dall'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro con il fondo della castagna di colore nocciola. Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, con i colori della bandiera italiana: verde, bianco, rosso. Sulla destra della striscia verde appare la scritta "Denominazione di origine protetta".

La dicitura "Farina di Castagne della Lunigiana" deve essere riportata in lingua italiana.

11A05960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Bonifacio Adino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale la sig.ra Isabel Bonifacio Adino, cittadina dominicana, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata dal 2000 al 2008 quale titolare della ditta individuale "La Peluquerìa Isabel" facente parte dell'Asociaciòn de Especialista en Belleza de San Francisco de Macoris (Repubblica Domenicana), Associazione senza scopo di lucro, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli artt. 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessata idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Isabel Bonifacio Adino, cittadina dominicana, nata a San Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) in data 29 luglio 1970, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Acconciatore, ai

sensi della legge n. 174/2005, e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A05833

DECRETO 12 aprile 2011.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «S.F.I.M.E. - Società Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il provvedimento del 15 dicembre 1983, con il quale la società "S.F.I.M.E. - Societa Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l.", con sede in Roma, Codice fiscale n. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03969780588, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto direttoriale in data 5 aprile 2011 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e revisione contabile rilasciata alla società "S.F.I.M.E - Societa Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l.", con sede in Roma, Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 03969780588, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto legge 233/86, di dover assoggettare la società "S.F.I.M.E. - Società Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l." alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società "S.F.I.M.E. - Societa Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l.", con sede legale in Roma – Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 03969780588, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, Mario Iuliani, nato a Montemitro (CB) il 17 febbraio 1959, domiciliato in Romano di Lombardia (BG), via Giardino n. 2, Codice fiscale n. LNIMRA59B17F569L.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro: ROMANI

11A05835

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Alain Furian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Alain Furian, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del Diplôme du Baccalauréat Général rilasciato dall'Académie de Nice (provveditorato agli studi di Nizza) a conclusione del percorso di studi effettuato presso il Lycée Albert I di Monaco (Principato di Monaco) della durata di 4 anni, per complessivi 12 anni di scolarità, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Alain Furian, cittadino italiano, nato a Dolo (Venezia) in data 10 aprile 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A05894

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marie Bode Siri, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marie Bode Siri, cittadina norvegese, nata a Stavanger il 28 agosto 1976, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Norvegia nel mese di Giugno del 1998, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente norvegese, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di snowboard e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marie Bode Siri, nata a Stavanger il 28 agosto 1976, cittadina norvegese, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di snowboard, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 3 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello snowboard in Italia.

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia.

Sicurezza sulle piste da sci.

Normativa:

conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, la candidata dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'ufficio: BEATRICE

11A05838

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuela Cerrato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manuela Cerrato, cittadina italiana, nata a Torino il 14 luglio 1968, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Cile nel mese di ottobre del 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente cilena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Manuela Cerrato, nata a Torino il 14 luglio 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio nazionale dei maestri di Sci.

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Normativa:

conoscenza della legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, la candidata dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'ufficio: BEATRICE

11A05839

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ariana Boras, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ariana Boras, cittadina italiana, nata a Konjic (Bosnia Erzegovina) il 15 dicembre 1976, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Bosnia Erzegovina il 1° novembre 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente bosniaca, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ariana Boras, nata a Konjic (Bosnia Erzegovina) il 15 dicembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio nazionale dei maestri di sci.

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, la candidata dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della commissione sarà data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05840

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Christian De Maria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

IL CAPO
DELL'UFFICIO DELLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Christian De Maria, cittadino italiano, nato a Modena il 22 novembre 1984, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Finlandia nel mese di marzo del 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente finlandese, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della Direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Christian De Maria, nato a Modena il 22 novembre 1984, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Topografia e orientamento: conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione.

Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05841

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Zuchniewska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

IL CAPO
DELL'UFFICIO DELLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joanna Zuchniewska, cittadina polacca nata a Goynia (Polonia) il giorno 11 settembre 1984, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Polonia il 26 gennaio 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorità competente polacca, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della Direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Joanna Zuchniewska, nata a Goynia (Polonia) il giorno 11 settembre 1984, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale tecnico-teorica, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:

Tecnica di insegnamento: Conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci.

Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

Art. 3.

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, la candidata dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.

Art. 4.

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A05842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 marzo 2011.

Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., relative all'esercizio 2008. (Deliberazione n. 162/11/CONS**)**

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 30 marzo 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito denominato «Codice», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione 2003/311/CE della Commissione dell' 11 febbraio 2003, sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell' 1 1° febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005, sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 266 dell'Il ottobre 2005;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti°, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002, recante «Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2003, n. 3;

Vista la delibera n. 33/06/CONS del 9 gennaio 2006, recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la delibera n. 351/07/CONS recante «Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., relative all'esercizio 2004», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell' I l agosto 2007, n. 186;

Vista la delibera n. 666/09/CONS recante «Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15;

Vista la delibera n. 747/09/CONS recante «Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, per gli anni 2008, 2009 e 2010», *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2010, V serie speciale parte prima n. 16;

Vista la delibera n. 283/10/CONS recante «Approvazione degli atti relativi alla procedura aperta, in ambito comunitario, per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, per gli anni 2008, 2009 e 2010», con la quale è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società Mazars S.p.A. e dalla società Mazars SA (di seguito indicato come «Mazars») l'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) per gli anni 2008, 2009 e 2010;

Considerato che l'art. 50, comma 4, del Codice indica che l'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro ripartizione. La conformità del sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazio-

ne di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'art. 34 del Codice;

Rilevato che la società Mazars ha completato le attività di verifica relative all'esercizio 2008 e ha consegnato all'Autorità le relazioni finali di revisione in data 14 gennaio 2011, fornendo il proprio giudizio di conformità, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice;

Considerato che la pubblicazione dei dati contabili di cui al presente provvedimento non pregiudica le valutazioni di competenza dell'Autorità, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla società Mazars;

Rilevato che Telecom Italia ha introdotto nella contabilità regolatoria 2008 il conto economico e il rendiconto del capitale impiegato del servizio WLR, ai sensi della delibera n. 33/06/CONS e s.m.i.;

Considerato che, su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha espresso il consenso alla pubblicazione delle informazioni relative alla fornitura del servizio WLR;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell 'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

Pubblicazione delle relazioni di verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'anno 2008

1. L'allegato A alla presente delibera reca la relazione finale redatta dalla società di revisione Mazars sulla contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 2008, alla quale è annessa la contabilità regolatoria nel formato pubblicabile ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, con l'aggiunta di ulteriori elementi di dettaglio per i quali Telecom Italia ha manifestato il consenso alla pubblicazione.

2. L'allegato B alla presente delibera reca la relazione redatta dalla società di revisione Mazars sul sistema di separazione contabile adottato da Telecom Italia per l'esercizio 2008.

3. L'allegato C alla presente delibera reca la relazione redatta dalla società di revisione Mazars sul sistema di contabilità dei costi adottato da Telecom Italia per l'esercizio 2008.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A, B e C, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commisari relatori: LAURIA - SAVARESE

11A06070

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Approvazione dei prezzi dei servizi a Network Cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5). (Deliberazione n. 29/11/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al pro-

cedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la delibera n. 13/09/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai servizi bitstream (mercato 12)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009, supplemento ordinario n. 80;

Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - supplemento ordinario n. 85;

Vista la delibera n. 71/09/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi bitstream (mercato 12)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 4;

Vista la delibera n. 314/09/CONS, recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

Visto lo schema di provvedimento, notificato alla Commissione Europea, relativo alla definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso wholesale alla rete fissa di Telecom Italia, di cui alla delibera n. 731/09/CONS;

Vista la delibera n. 260/10/CONS, recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

Vista la delibera n. 53/10/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - supplemento ordinario n. 193;

Vista la delibera n. 578/10/CONS, recante «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277;

Vista la delibera n. 105/10/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 3;

Vista l'offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2009 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 20 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 71/09/CIR;

Vista l'offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 4 febbraio 2010 ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 71/09/CIR;

Vista l'offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 2 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 105/10/CIR;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ha definito, all'interno della suddetta offerta di riferimento del 2 febbraio 2011, anche i prezzi dei servizi a network cap, non quantificati nella precedente offerta di riferimento 2010 nelle more dell'adozione della suddetta delibera;

Vista la nota di Telecom Italia (del 2 febbraio 2011) con cui la stessa ha rappresentato di aver predisposto i prezzi 2010 dei servizi bitstream a network cap applicando ai prezzi 2009 approvati dall'Autorità con delibera n. 71/09/CIR e n. 105/10/CIR (quest'ultima solo relativamente ai servizi di nuova introduzione ed a quelli per i quali è stata richiesta una riformulazione con delibera n. 71/09/CIR) le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi bitstream, definite all'art. 2 della delibera n. 578/10/CONS;

Vista la nota di Telecom Italia, dell'11 febbraio 2011, con cui la stessa ha comunicato, per i servizi bitstream soggetti a network cap, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, in merito all'*iter* di approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento bitstream per l'anno 2010;

Vista la comunicazione, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 2 marzo 2011, con cui è stato dato

avvio al procedimento istruttorio di «Valutazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)»;

Sentite, in data 24 marzo 2011, le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE.

Aspetti generali.

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi bitstream riportato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.

2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (kit di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (network *cap)* per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi bitstream con interconnessione al DSLAM (ADM o *WDM)*, al parent switch, e relative prestazioni accessorie.

3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:

Paniere A: prezzi relativi alle componenti di accesso asimmetrico, articolato nei servizi elencati nell'allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule flat ATM e Ethernet: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;

II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;

III. Accessi «Lite» ATM a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta (1);

Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico «high level» ATM, articolato nei servizi elencati nell'allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM;

II. Accessi simmetrici flat ATM: canoni e contributi per tutte le velocità e per ciascuna attività in offerta;

III. Accessi «high level» simmetrici ed asimmetrici a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta;

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: «II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta».

Paniere C: prezzi della banda ATM ed Ethernet, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Banda ABR flat al VP di raccolta di classe MCR, banda tra MCR ed PCR: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;

II. Accessi «lite» a consumo: componente traffico a consumo;

III. Accessi «high level» simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente traffico a consumo;

IV. Banda SCR accesso flat simmetrico e asimmetrico: canoni;

V. Contributi di variazione VC con SCR;

VI. Banda CBR accesso flat simmetrico e asimmetrico: canoni;

VII. Contributi di variazione VC con CBR;

VIII. Kit di consegna ATM;

IX. Banda ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni;

X. Banda ethernet: banda backhauling CoS=0 canone;

XI. Banda ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone;

XII. Banda ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni;

XIII. Banda ethernet: banda backhauling CoS=1 canone;

XIV. Banda ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone;

XV. Kit di consegna GBE;

XVI. Banda multicast: canoni e contributi;

Paniere D: Accesso al DSLAM ATM ed ethernet, articolato nei servizi elencati nell'allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio;

II. Contributi di acquisto schede;

III. Contributi e canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino.

4. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo (2).

5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS, il prezzo della componente di accesso naked (nel precedente quadro regolamentare soggetta a retail minus) segue, per il periodo 2010-2012, la variazione prevista per il paniere A di cui all'art. 60, comma 2,

(2) Tali servizi sono di seguito elencati: 1) pre-qualificazione; 2) intervento a vuoto; 3) ripristino borchia; 4) cambio piattaforma tecnologica da ATM ad ethernet; 5) installazione dello splitter; 6) studio di fattibilità (modello sub telaio dedicato all'operatore); 7) progettazione esecutiva - coordinamento impresa - collaudo - aggiornamento banca dati; 8) ampliamento delle schede su un sub telaio; 9) studio di fattibilità; 10) servizi di trasporto della banda ethernet tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa macroarea. Ai servizi orientati al costo, di cui al soprastante elenco, sono applicate dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 le corrispondenti condizioni economiche 2009. Le rivalutazioni di cui alla delibera n. 105/10/CIR decorrono, pertanto, dal 1° maggio 2010.

della stessa delibera, relativo al full unbundling. Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della delibera n. 260/10/CONS, che riformulano il comma 5 dell'art. 62 e l'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS (3), il canone complessivo di accesso naked rientra nel paniere A del bitstream, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS.

6. L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS (4), confermando le previsioni di cui alla delibera n. 71/09/CIR circa il costo dei canoni e contributi degli accessi simmetrici (prezzo medio unico per canoni e contributi degli accessi simmetrici con e senza «rilanci»).

7. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha disposto, con delibera n. 105/10/CIR (art. 5, comma 5), che Telecom Italia debba includere nell'offerta bitstream 2010 le condizioni di fornitura del servizio multicast, incluso nel paniere C, che sono soggette a successiva approvazione dell'Autorità.

8. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, i vincoli di cap da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello bottom up di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS.

9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità approva, con specifico procedimento, avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche per il 2010 dei servizi bitstream a network cap elencati nell'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR.

Condizioni economiche 2010 relative ai servizi bitstream a network cap.

10. Con delibera n. 105/10/CIR l'Autorità ha disposto, alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, quanto segue:

ai sensi dell'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, i servizi bitstream di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR sono soggetti a network cap;

ai suddetti servizi sono applicate, dal 1° gennaio al 30 aprile 2010, le condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 71/09/CIR le quali rappresentano i valori di partenza per il calcolo del network cap per l'anno 2010. Le rivalutazioni in applicazione del network cap decorrono dal 1° maggio 2010. A tale regola generale sussistono le eccezioni disposte dall'art. 2 (commi 6-9) della delibera n. 105/10/CIR in relazione ai servizi di nuova introduzione o per i quali l'Autorità ha richiesto, con delibera n. 71/09/CIR, una riformulazione delle relative condizioni economiche per il 2010. Tali servizi sono di seguito elencati:

1) i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo high level;

2) il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL;

3) il contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL;

4) il contributo di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra;

5) i contributi una tantum e il canone della banda ethernet da DSLAM a nodo Parent (trasporto di I° livello), con COS=3 (5)Le condizioni economiche dei servizi bitstream relative alla banda ethernet con CoS=3 (contributi *una tantum*, canone banda ethernet da DSLAM a nodo Parent) introdotte nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 3) non sono incluse nel paniere C di cui all'allegato 21 della delibera n. 731/09/CONS, che viceversa contiene gli analoghi servizi per le CoS=0 e CoS=1. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto con delibera n. 105/10/CIR che le valutazioni economiche dei contributi *una tantum* e del canone della banda ethernet da DSLAM a nodo Parent, con CoS=3, debbano essere svolte, per coerenza, sulla base dei trend di cap relativi al suddetto paniere C.(5);

6) il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-3750 in co-locazione virtuale;

7) il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 alimentazione DC in co-locazione virtuale.

I servizi da 1 a 5 dell'elenco sopra riportato sono di nuova introduzione. Per i servizi numero 6 e 7 del succitato elenco, la delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 7) aveva richiesto una riformulazione dei relativi prezzi per il 2010. L'Autorità ha pertanto definito, con delibera n. 105/10/CIR, il valore iniziale di tali servizi sulla base dell'orientamento al costo oltre a definire le relative decorrenze (rispettivamente dalla ripubblicazione dell'OR bitstream 2010, come rivalutate in applicazione del network cap, per i servizi da 1 a 5; dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 per poi subire la variazione del network cap prevista dal relativo paniere a decorrere dal 1° maggio 2010, per i servizi 6 e 7).

11. Come premesso, a conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito della ripubblicazione da parte di Telecom Italia dei vettori dei prezzi dei servizi bitstream di cui all'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità approva, con specifi-

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 260/10/CONS, il comma 5 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: «Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio bitstream, Telecom Italia deve essere remunerata dall'operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all'ingrosso stabiliti nel rispetto dei vincoli di cap previsti per il paniere A di cui all'art. 62, comma 2. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio bitstream è richiesto da un altro operatore su linea non attiva». Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: «II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta».

(4) L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS come segue: «Telecom Italia — nel rispetto del vincolo di network cap di cui allo stesso art. 62 — definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi "con rilanci" (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e "senza rilanci" (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi una tantum di attivazione e disattivazione».

co procedimento, i prezzi proposti da Telecom Italia per l'anno 2010 in applicazione dei vincoli di network cap, tenendo conto dei volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.

Adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS.

12. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. In particolare, l'art. 2, comma 2, della delibera n. 578/10/CONS ha stabilito che «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di network cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di Telecom Italia, elencati nell'art. 62 della medesima delibera, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle offerte di riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'Autorità».

Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2011	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2012	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%

* dal 1° maggio 2010

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue:

2. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari alla variazione percentuale annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica — tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 (della delibera n. 578/10/CONS) — un vincolo di sub-cap pari a 1,39% per gli anni 2010, 2011 e 2012.

4. Per il canone del servizio di trasporto della banda ethernet incluso nel paniere C della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.

13. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non è condizionata alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi per l'anno 2010 (con decorrenza dal 1° maggio).

14. Alla luce del quadro normativo su richiamato, l'Autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi bitstream a network cap sulla base dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e dei volumi dalla stessa comunicati in ottemperanza all'art 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM A NETWORK CAP.

Le osservazioni di Telecom Italia.

15. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell'11 febbraio 2011, le quantità vendute dei servizi bitstream a network cap relative al periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere D e per il servizio multicast (incluso nel paniere *C)* non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento.

16. Telecom Italia ha rappresentato, in particolare, di aver applicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ai valori economici dei paniere A, B e D, una riduzione dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2009. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata è stato applicato il vincolo di sub-cap pari a 1,39%. Il valore economico del Paniere C è stato invece ridotto del 6,04% con l'applicazione del vincolo di sub-cap del -8,6% al canone del servizio di trasporto della banda ethernet.

17. Telecom Italia ha inoltre rappresentato di aver pubblicato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR le condizioni economiche del servizio Multicast, all'interno dell'offerta di riferimento 2010 pubblicata il 2 febbraio 2011.

Le osservazioni degli operatori.

18. Gli operatori, in via generale, hanno richiesto all'Autorità di effettuare una verifica del rispetto da parte di Telecom Italia del network cap sulla base non solo delle quantità vendute nel periodo di riferimento (luglio 2008-giugno 2009) ma anche sulla base dei più recenti trend dei volumi, al fine di evitare che Telecom Italia possa applicare, seppur rispettando i vincoli di cap, riduzioni inferiori per i servizi che presentano un trend in crescita.

19. In merito al contributo di attivazione bitstream asimmetrico condiviso, gli operatori, nel rilevare che Telecom Italia ha ridotto il relativo costo da 46,66 € (previsto nel 2009) a 38,05 € (proposta 2010), evidenziano che comunque tale contributo rappresenta un costo aggiuntivo per gli operatori essendo stata la relativa promozione, in vigore da molti anni, solo recentemente rimossa da Telecom Italia. Si richiede, pertanto, un intervento dell'Autorità volto ad un azzeramento del contributo di attivazione bitstream condiviso ribaltando a livello wholesale le promozioni praticate da Telecom Italia a livello retail.

20. Gli operatori rilevano una differenziazione, nell'applicazione da parte di Telecom Italia delle variazioni percentuali previste dal cap, tra i contributi una tantum di attivazione bitstream su linea attiva e quelli su linea non attiva, come di seguito riportato:

Servizio BS Asimmetrico Flat	Contributo	OR 2009	OR 2010	% variazione rispetto a OR 2009
Condiviso	nuovo impianto (LA)	€ 46,66	€ 38,05	-18, 45%
Dedicato	attivazione ex-novo (LNA)	€ 86,26	€ 80,20	-7,03%
Dedicato	attivazione ex-novo con NP (LNA)	€ 90,01	€ 89,23	-0,87%
Condiviso e dedicato	attivazione a seguito di cambio operatore senza NP (LA)	€ 46,66	€ 38,05	-18,45%
Dedicato	attivazione a seguito di cambio operatore con NP (LA)	€ 50,41	€ 41,23	-18,21%

A tal riguardo si richiede di imporre a Telecom Italia l'applicazione di una riduzione dei contributi di attivazione dei servizi bitstream su linea non attiva pari a quella proposta dalla stessa Telecom Italia per i contributi su linea attiva.

21. Con riferimento ai contributi *una tantum* relativi all'attivazione/cessazione VC, alla modifica dei parametri PCR ed MCR dei VC e allo spostamento contemporaneo di uno o più VC da un kit di consegna ad un altro (senza monitoraggio), alcuni operatori lamentano che Telecom Italia ha applicato una riduzione dello 0,91%, inferiore rispetto al cap (-6,04%) previsto per il paniere C di appartenenza. La tabella seguente mostra le suddette riduzioni proposte.

Servizi	OR 2009	Proposta TI 2010	2010 vs 2009
Attivazione o cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico	9,91	9,82	-0,91%
Modifica parametri PCR e MCR/SCR per singolo VC			
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra due VP - senza monitoraggio			

A tal riguardo si richiede all'Autorità di ridurre ulteriormente il prezzo dei suddetti contributi *una tantum* in modo da allinearli alla riduzione media prevista per il paniere C.

Le considerazioni dell'Autorità.

22. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico venduti nel periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010, dei servizi bitstream soggetti al network cap, di cui all'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS, ed elencati nell'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR. Nello specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

Paniere A: -0,87%;
Paniere B: -0,87%;
Paniere C: -6,04%;
Paniere D: -0,87%.

23. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 62, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di sub cap, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

24. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2010 (del 2 febbraio 2011) ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, e D, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 25, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di network cap imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2) per l'anno 2010.

25. Si rileva, con riferimento al contributo *una tantum* per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, che Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 un prezzo di 15,17 euro, ottenuto dalla stessa applicando al prezzo iniziale (15,30 €) definito con delibera n. 105/10/CIR una riduzione dello 0,87%, pari al cap previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per il paniere A. Si evidenzia, tuttavia, che il suddetto contributo è incluso nel paniere C dei servizi bitstream di cui all'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR (5). L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche del suddetto contributo unico, relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, applicando un prezzo di 14,38 €, in linea con il cap (-6,04%) previsto per il paniere C, trattandosi di un servizio a volume nullo. Le suddette condizioni economiche decorrono, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della delibera n. 105/10/CIR, a far data dal 2 febbraio 2011 (data di ripubblicazione dell'OR bitstream 2010).

26. Con riferimento all'osservazione degli operatori, di cui al precedente punto 18, l'Autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, «Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'Autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)». Pertanto, ai fini dell'applicazione del network cap per l'anno 2010, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2008 a giugno 2009. L'Autorità evidenzia, altresì, che il trend dei volumi che si registra nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di network cap. In particolare, laddove un servizio registri un trend di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del cap svolta nell'anno successivo. In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del cap, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del cap.

27. Con riferimento alla richiesta degli operatori, di cui al precedente punto 19, si richiama che, ai sensi dell'art. 68, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS «in caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del test di prezzo, che l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello wholesale». Pertanto, esula dagli scopi del presente procedimento la questione relativa ad un eventuale ribaltamento a livello wholesale delle promozioni praticate da Telecom Italia a livello retail.

28. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui ai punti 20 e 21, appare opportuno a livello generale richiamare che il vincolo di cap viene applicato, fatti salvi i casi di subcap, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce, pertanto, in linea con quanto rappresentato al punto 24, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di cap previsti per il paniere A, contenente i contributi di attivazione bitstream su linea attiva o non attiva, e per il paniere C, contenente i contributi *una tantum* di attivazione/cessazione VC, di modifica dei parametri PCR ed MCR dei VC e di spostamento contemporaneo di uno o più VC da un kit di consegna ad un altro (senza monitoraggio). A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che sebbene la riduzione del 0,91% prevista da Telecom Italia per i suddetti contributi *una tantum* risulti essere inferiore al vincolo di cap del paniere C (-6,04%), la stessa consente il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e dal fatto che altri servizi inclusi nello stesso paniere presentano maggiori riduzioni di prezzo.

29. Con riferimento al servizio Multicast si evidenzia che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR, ha proposto nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 (*cfr.* sez. 17.4) le seguenti condizioni economiche.

«Le condizioni economiche relative all'utilizzo del servizio Multicast includono le seguenti voci.

1. Contributi per la fase di analisi tecnica e testing dell'interoperabilità tra la rete Telecom Italia e quella OLO delle funzioni multicast (fase di Set-up). Tali contributi non contemplano eventuali adeguamenti HW e SW che si renderanno necessari sulla rete di Telecom Italia e che, previo studio di fattibilità, saranno quotate su base progetto.

2. Contributo per la configurazione della funzione Multicast a livello di macro area:

per la prima configurazione dell'utilizzo della funzione Multicast per ciascun operatore e per il primo feeder della macro area: 369,76 euro;

per l'aggiunta di ulteriori feeder all'interno della macro area: 323,54 euro;

per l'attivazione di un canale multicast e/o la variazione dei parametri di un canale attivo: 46,22 euro per ciascun feeder.

3. Contributo di attivazione per la configurazione dei canali multicast sui DSLAM:

per l'abilitazione/disabilitazione di un DSLAM e l'attivazione del primo canale multicast: 46,22 euro per DSLAM;

per l'attivazione di ogni canale multicast successivo al primo o per la variazione/cessazione di un canale multicast già attivo: 11,56 euro per DSLAM.

(5) Si richiama altresì che l'Autorità al punto D.70 della stessa delibera ha ritenuto con riferimento all'analogo contributo unico per l'ordine di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che includa le attività relative alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e alla contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, che Telecom Italia dovesse rendere disponibile tale servizio nel 2011 con condizioni economiche valutate sulla base del trend di cap relativo al paniere C dei servizi bitstream.

4. Canoni per il trasporto dei canali multicast per ogni DSLAM servito:

per ciascun DSLAM abilitato al servizio Multicast, al valore di banda Multicast massima richiesta sul DSLAM stesso si applica la somma dei canoni corrispondenti al trasporto di "primo livello" e "secondo livello" della CoS=3.

5. Contributi e canoni per le VLAN di management:

si applicano i contributi e i canoni previsti per le VLAN con CoS=3.».

30. Si richiama che l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento di approvazione dell'offerta bitstream per l'anno 2010 posto a consultazione pubblica con delibera n. 43/10/CIR, aveva espresso l'orientamento, confermato con delibera n. 105/10/CIR, all'art. 5, comma 5 (7)Telecom Italia include nell'offerta bitstream 2010 le condizioni di fornitura del servizio di multicast, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Le condizioni proposte sono soggette all'approvazione dell'Autorità.(7), che Telecom Italia dovesse includere nell'offerta bitstream 2010 le modalità per l'accesso alla funzionalità di multicast consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Si richiedeva, inoltre, a Telecom Italia di riportare nell'offerta di riferimento 2010 la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione multicast implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche. L'Autorità si riservava di valutare le condizioni tecniche ed economiche (soggette a network *cap)* del servizio multicast proposte da Telecom Italia a seguito della ripubblicazione dell'OR bitstream 2010, avvenuta, come premesso, in data 2 febbraio 2011.

Si rileva, altresì, che gli operatori intervenuti nel corso del presente procedimento istruttorio non hanno effettuato, nel merito, particolari rilievi, né di carattere tecnico né di carattere economico. L'Autorità rileva, altresì, che il servizio in oggetto non ha visto la vendita di alcuna unità nel corso del 2010.

Ciò premesso, ai fini della definizione dei prezzi iniziali funzionali all'applicazione del network cap per il 2011, si ritiene opportuno, prima di formulare una valutazione di merito, acquisire, anche attraverso il contraddittorio con gli stessi operatori, maggiori elementi di informazioni riguardo alle condizioni tecniche, alle caratteristiche di interlavoro ed interoperabilità, ed ai costi sottostanti. L'Autorità si riserva, pertanto, di approvare le condizioni di fornitura del servizio multicast nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta bitstream per l'anno 2011, di prossimo avvio. L'Autorità ritiene altresì, coerentemente con quanto effettuato per i servizi a network cap di nuova introduzione approvati con delibera n. 105/10/CIR, opportuno determinare dette condizioni economiche iniziali sulla base dell'orientamento al costo;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento bitstream di Telecom Italia per l'anno 2010

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, le condizioni economiche dei servizi a network cap, di cui all'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR, dell'offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2010 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 2 febbraio 2011.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del contributo unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL applicando un prezzo di 14,38 euro.

3. Le condizioni tecniche ed economiche del servizio Multicast sono valutate in esito alle risultanze del procedimento di approvazione dell'offerta bitstream per l'anno 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 1 e ripubblica l'offerta di riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 5 entro venti giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche dei servizi a network cap, di cui all'allegato 1 alla delibera n. 105/10/CIR, decorrono ai sensi dell'art. 2, comma 4, della delibera n. 105/10/CIR dal 1° maggio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della stessa delibera.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissario relatori: NAPOLI - SAVARESE

11A06067

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Consultazione pubblica concernente disposizioni inerenti il divieto di *retention* e la gestione del ripensamento del cliente nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa. (Deliberazione n. 31/11/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera *d)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 2 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l'art. 23 (di seguito «codice»);

Visto il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito «regolamento») ed, in particolare, l'art. 4;

Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'accordo quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

Vista la delibera n. 78/08/CIR recante «Norme riguardanti la portabilità del numero mobile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 41/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, supplemento ordinario n. 161;

Vista la delibera n. 52/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;

Vista la delibera n. 35/10/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2010, supplemento ordinario n. 170;

Vista la delibera n. 96/10/CIR recante «Adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 352/08/CONS nella controversia tra Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. in materia di procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa»;

Vista la delibera n. 124/10/CIR recante «Adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 352/08/CONS nella controversia tra Telecom Italia S.p.A. e Teletu S.p.A. (già Opitel S.p.A.) in materia di procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa»;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente le «Disposizioni inerenti il divieto di retention e la gestione del ripensamento del cliente nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa».

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissario relatori: MANNONI - SAVARESE

11A06068

DELIBERAZIONE 13 aprile 2011.

Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2011, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 213/11/CONS).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione Consiglio del 13 aprile 2011;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 61 concernente la «qualità del servizio fornito dalle imprese designate»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004, n. 295;

Vista la propria delibera n. 31/06/CSP del 21 febbraio 2006, recante «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 254/04/CSP», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2006 n. 55;

Vista la propria delibera n. 142/07/CSP del 2 agosto 2007, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio Universale per l'anno 2007, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2007 n. 188;

Vista la propria delibera n. 153/08/CSP del 2 luglio 2008, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio Universale per l'anno 2008, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.197 del 23 agosto 2008;

Vista la propria delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante: «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societÀ Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la propria delibera n. 719/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante: «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la propria delibera n. 49/09/CSP del 31 marzo 2009, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2009, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2009;

Vista la propria delibera n. 79/09/CSP del 14 maggio 2009, recante «Direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009;

Vista la propria delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante «Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2009;

Vista la propria delibera n. 31/10/CONS del 4 febbraio 2010, recante «Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2010;

Vista la propria delibera n. 328/10/CONS dell'8 luglio 2010, recante: «Definizione dell'Indice di Qualità Globale nell'ambito dei parametri di qualità del servizio universale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19/08/2010 Suppl. Ordinario n. 198;

Vista la propria delibera n. 329/10/CONS dell'8 luglio 2010, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2010, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19/08/2010 Suppl. Ordinario n. 198;

Vista la propria delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante: «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15/12/2010 Supplemento Ordinario n. 277;

Vista la propria delibera n. 28/11/CONS del 20 gennaio 2011, recante: «Ordinanza - ingiunzione alla società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 con riferimento al mancato rispetto nell'anno 2009 degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti», pubblicata sul sito Internet dell'Autorità in data 16 marzo 2011;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modificazioni;

Visto l'avviso di «Avvio del procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2011» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2/12/2010;

Vista la proposta presentata dalla società Telecom Italia S.p.A., con lettera prot. 6041 - TI del 25 ottobre 2010, registrata al protocollo dell'Autorità n. 62063 in data 25 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa approvata con la delibera n. 254/04/CSP, la cui tabella contenente gli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2011 proposti è stata allegata all'avviso di avvio pubblicato nel sito dell'Autorità unitamente agli obiettivi fissati e ai risultati ottenuti nelle annualità dal 2005 al 2010;

Sentite in audizione, anche ai sensi dell'art. 83 del Codice, in data 15 marzo 2011, le Associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del Codice del consumo, nonché la società Telecom Italia S.p.A. e gli altri principali operatori di telefonia su rete fissa;

Vista la proposta di merito degli obiettivi per il 2011, formulata nel corso della predetta audizione, dalle Associazioni dei consumatori, basata sul criterio di mantenere, per il 2011, gli obiettivi non raggiunti nel 2010 e di fissare, per gli obiettivi raggiunti nel 2010, nuovi valori coincidenti con i risultati raggiunti da Telecom Italia S.p.A. nel primo semestre 2010 o, in mancanza di tali risultati, con quelli conseguiti nel 2009;

Vista la relazione annuale 2011 su attività e risultati 2010 dell'Organo di Vigilanza sulla attuazione degli impegni di Telecom Italia S.p.A. in materia di parità di accesso;

Considerato che la delibera n. 328/10/CONS dell'8 luglio 2010 ha definito e introdotto l'Indice di Qualità Globale (di seguito *IQG)* del Servizio Universale, come un parametro complessivo, basato sulla media ponderata della valenza assunta dagli attuali indicatori nell'ambito della qualità del servizio universale, in grado di fornire una valutazione sintetica, chiara ed immediata, a livello globale, della qualità offerta e del suo eventuale miglioramento rispetto a quanto prefissato negli obiettivi e raggiunto nei risultati in annualità o semestri precedenti;

Considerato che, mentre la proposta iniziale di Telecom Italia S.p.A. riguardo agli obiettivi per la qualità del servizio universale nell'anno 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 2010 comportava un miglioramento dell'IQG di circa il 2,2% rispetto agli obiettivi fissati dall'Autorità nell'anno precedente, i valori obiettivo fissati nel presente provvedimento per l'annualità 2011, anche a seguito della consultazione delle parti interessate ed in particolare delle Associazioni dei consumatori, comportano:

un incremento positivo dell'IQG del 18,5 % circa rispetto agli obiettivi fissati dall'Autorità per l'annualità 2010;

un ulteriore incremento del 16,3 % rispetto alla proposta per gli obiettivi 2011 formulata da Telecom Italia S.p.A;

un incremento del 19,2 % rispetto ai risultati conseguiti nel 2009 da Telecom Italia S.p.A;

Considerato che l'art. 61 del Codice stabilisce, al comma 4, che l'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art. 54 del codice medesimo e, al comma 2, che l'Autorità provvede affinché tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 al Codice;

Considerato che il Codice, all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato di fornire il servizio universale continua ad essere la società Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento fissa gli indicatori di qualità del servizio universale ed i relativi obiettivi per l'anno 2011 che la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a rispettare.

2. Gli indicatori di qualità del servizio universale di cui al comma 1 sono:

a) quelli di cui agli allegati 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 alla delibera n. 254/04/CSP;

b) quelli di cui all'allegato A alla delibera n. 142/07/CSP.

3. I valori degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2011 sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. La società Telecom Italia S.p.A. comunica all'Autorità i risultati raggiunti nell'anno 2011 per gli indicatori di cui al comma 2, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 254/04/CSP;

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa è pubblicata altresì sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 13 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

Allegato A alla delibera 213/11/CONS

Indicatore	Misure di qualità del servizio universale	Obiettivi 2011
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale **(Allegato 1 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Percentile[1] 95% del tempo di fornitura	**11 gg**
	Percentile 99% del tempo di fornitura	**25 gg**
	Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente	**96,4%**
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso **(Allegato 2 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso RTG	**11.2%**
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti **(Allegato 3 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**47 ore**
	Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**115 ore**
	Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto	**92%**
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore **(Allegato 6 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Tempo medio di risposta alle chiamate entranti	**5"**
	Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi	**92%**
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete ed a schede) in servizio **(Allegato 9 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione	**96%**
Fatture contestate **(Allegato 10 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo	**1,6%**

[1] Il "percentile 95% del tempo di fornitura" è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%".

Accuratezza della fatturazione **(Allegato 11 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra il numero delle fatture contestate riconosciute fondate emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo	**0.4%**
Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti[2] **(Allegato A alla delibera n. 142/07/CSP)**	Tempo minimo di navigazione su IVR per accedere alla scelta "operatore"	**52"**
	Tempo medio di risposta dell'operatore alle chiamate entranti	**68"**
	Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta dell'operatore è inferiore a 20 secondi	**53%**

[2]Applicabile a qualsiasi tipo di *call center* per assistenza clienti residenziali o *business*.

11A06072

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sarner Naturgenossenschaft», in Sarentino, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO COOPERATIVE E FINANZE

prende atto dei seguenti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di disporre, (*Omissis*) la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sarner Naturgenossenschaft soc. coop.» (C.F. 02380300216), con sede a Sarentino, San Martino, 87, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

2) Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Hannes Prantl, con ufficio a Bolzano, Galleria Sernesi, 24.

3) Di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza.

4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

5) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della regione.

Bolzano, 12 aprile 2011

L'assessore: BIZZO

11A06075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mylicon»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 634 del 15 aprile 2011

Medicinale: MYLICON.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina km 23,500 - 00040 Santa Palomba - Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00407560580.

Variazione A.I.C.: modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

Adeguamento delle specifiche del principio attivo alla corrente edizione della monografia della Farmacopea europea

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento delle specifiche e delle procedure di prova del principio attivo simeticone da quelle della monografia della farmacopea USP XXIII edizione quelle della monografia della Farmacopea europea corrente edizione relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020708069 - «bambini, gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 625 del 15 aprile 2011

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37135 Verona, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alle impurezze del prodotto finito per quanto riguarda l'amoxicillina:

A	A
Amoxicillin impurities by Mercurimetric titration tecnique-Mercuri Titratable Impurities (MTI)	Amoxicillin Related Substances by HPLC method
Release: ≤5% w/w as amoxicillin penicilloic acid with respect to amoxicillin content	Release: Diketopiperazine (SB-206891) ≤1.0% Dimer (SB-590073) ≤1.2% α-Penicilloic acid (SB206888) ≤1.0% Penicilloic acid isomer 2 (SB206887) ≤1.0% Any other unidentified impurity ≤~~0.5%~~ **0.2%** Total Amoxicillin-related impurities ≤**3.0%**
Shelf life: ≤5% w/w as amoxicillin penicilloic acid with respect to amoxicillin content	Shelf life: Diketopiperazine (SB-206891) ≤1.0% Dimer (SB-590073) ≤2.0% α-Penicilloic acid (SB206888) ≤1.0% Penicilloic acid isomer 2 (SB206887) ≤1.0% Any other unidentified impurity ≤~~0.5%~~ **0.2%** Total Amoxicillin-related impurities ≤**6.0%**

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026089146 - «bambini 400 mg/57 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Levofolinato Fidia»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 628 del 15 aprile 2011

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA.

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (codice fiscale 00204260285).

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, all'estratto della determinazione V&A.N n. 359 del 25 febbraio 2011, concernente la «Autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni con codici AIC n. 036086015, AIC n. 036086027 e AIC n. 036086039 del medicinale: «Calcio Levofolinato Fidia» è apportata la seguente modifica e pubblicata per estratto nel S.O. n. 2 della serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 25 marzo 2011, è apportata la seguente modifica in luogo di:

«È autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito»,

leggasi:

«È autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito per l'officina Biologici Italia Laboratories S.r.l. (BIL),»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 036086015 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

AIC n. 036086027 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

AIC n. 036086039 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviran»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 624 del 15 aprile 2011

Medicinale: CYCLOVIRAN.

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (codice fiscale 00410650584).

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica come di seguito riportato:

DA:	A:
Holder: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a. Divisione Unibios 72, corso Vittorio Emanuele II 10121 Torino - Italia Site of production: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a. Divisione Unibios via Cimitero, 1 28069 Trecate - Italia R1-CEP 1997-125-Rev 00	Holder: ABC Farmaceutici S.p.a. Divisione Unibios 72, corso Vittorio Emanuele II - 10121 Torino - Italia Site of production: ABC Farmaceutici S.p.a. Divisione Unibios, via Cimitero, 1 - 28069 Trecate - Italia R1-CEP 1997-125-Rev 01
R1-CEP 1997-125-Rev 01	R1-CEP 1997-125-Rev 02
R1-CEP 1997-125-Rev 02	R1-CEP 1997-125-Rev 03

Il periodo di re-test dell'Aciclovir prodotto da ABC Farmaceutici S.p.a. è di 5 anni se conservato a T non superiore a 25°C e protetto dalla luce.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Ipso Pharma»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 635 del 15 aprile 2011

Medicinale: GENTAMICINA IPSO PHARMA.

Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (codice fiscale 01256840768).

Variazione AIC: B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa ai controlli di processo:

da «Viscosità» 21.000-31.000 cPs;

a «Viscosità» 15.000-25.000 cPs,

relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 037892015 - «0,1 % crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levobren»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 633 del 15 aprile 2011

Medicinale: LEVOBREN.

Titolare AIC: Therabel Gienne Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenteggio, 270/A, 20146 - Milano (codice fiscale 11957290155).

Variazione AIC: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica come di seguito riportato:

da: 615 kg di soluzione (30.000 flaconi);

a: 1500 litri di soluzione

secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica agli atti, relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 027210069 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monoket»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 630 del 15 aprile 2011

Medicinale: MONOKET.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma, Italia (codice fiscale 01513360345).

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, come di seguito riportato:

DA:	A:
1 o 2 lotti da 248,80 kg	1, 2 o 3 lotti da 248,80 kg

secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica agli atti, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025200039 - «50 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05892

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentanyl Hameln».

Estratto determinazione V&A.PC/R/7 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: FENTANYL HAMELN

Confezioni:

0356930111M - 50 Mcg/MI 5 fiale da 2 MI di soluzione iniettabile;

0356930231M - 50 Mcg/MI 10 fiale da 10 MI di soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GMBH.

N. Procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0113/0011R/002 AT/H/0113/001/1B/09.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione - modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzato il Worksharing art. 45 del regolamento (EC) No1901/2006: aggiunta della popolazione pediatrica. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06063

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Estensione oggettiva e proroga dei termini della indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria

Si comunica che l'Autorità, con delibera n. 186/11/CONS del 6 aprile 2011, ha esteso l'oggetto della indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria di cui alla delibera n. 402/10/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193, Supplemento ordinario n. 198 e prorogato di 270 giorni il termine di conclusione del medesimo procedimento, già prorogato con delibera n. 22/11/CONS, pubblicata nella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 gennaio 2011 n. 16.

11A06071

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia del Sacro Cuore, in Ceccano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 marzo 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia del Sacro Cuore, con sede in Ceccano (Frosinone).

11A05829

Mutamento del modo di esistenza e assunzione di nuova denominazione della Congregazione «La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù», in Roma.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, la Congregazione «La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù», con sede in Roma, è trasformata in casa religiosa, assumendo la denominazione «La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù - Casa Generale», con sede in Roma.

«La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù - Casa Generale», con sede in Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione «La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù», con sede in Roma.

11A05830

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17371-XV.J(5455) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 142,50);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 151,60);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 178,90);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 197,10);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 233,50);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 279,00);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 333,60);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 451,90);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 461,00);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 588,40);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 734,00);

Stardust Sequence 20-071 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 916,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16949-XV.J(5408) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 150,00);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 159,60);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 188,40);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 207,60);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 246,00);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 294,00);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 351,60);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 476,40);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 486,00);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 620,40);

Stardust Sequence 20-067 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 774,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17270-XV.J(5579) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

«Cilindrica 3'' - Peonia argento Ø 70» (massa attiva g 300,80);

«Cilindrica 3'' - Peonia blu Ø 70» (massa attiva g 320,80);

«Cilindrica 3'' - Peonia gialla Ø 70» (massa attiva g 300,80);

«Cilindrica 3'' - Peonia rossa Ø 70» (massa attiva g 300,80);

«Cilindrica 3'' - Peonia verde Ø 70» (massa attiva g 301,80);

«Cilindrica 3'' - ritardo Ø 70» (massa attiva g 264,70),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Petagna Raffaele, titolare della licenza per il deposito e la vendita di materiale esplodente, in nome e per conto della «Petagna S.r.l.», in Villa Literno, località Mustacelle (Caserta), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto denominato «GKC30-50 - Miccia veloce» (massa attiva g 400,00) è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17277-XV.J(5493) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

U. Borgonovo/UBCMT01SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT02SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT03SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT04SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT05SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT06SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);

U. Borgonovo/UBCMT07SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 21,00);

U. Borgonovo/UBCMT08SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 26,00);

U. Borgonovo/UBCMT09SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);

U. Borgonovo/UBCMT10SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);

U. Borgonovo/UBCMT11SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);

U. Borgonovo/UBCMT12SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);

U. Borgonovo/UBCMT13SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 32,00);

U. Borgonovo/UBCMT14SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 32,00);

U. Borgonovo/UBCMT15SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);

U. Borgonovo/UBCMT16SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);

U. Borgonovo/UBCMT17SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 75,00);

U. Borgonovo/UBCMT18SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 75,00);

U. Borgonovo/UBCMT32SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);

U. Borgonovo/UBCMT33SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);

U. Borgonovo/UBCMT34SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);

U. Borgonovo/UBCMT35SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della «U. Borgonovo S.r.l.», sita in località Cascina Draga - Inzago (Milano), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1991-XV.J(5267) del 12 aprile 2011 il manufatto esplosivo denominato «301D» (massa attiva g 98,2) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14180-XV.J(5350) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

«DVG getto bianco C.60» (massa attiva g 130,00);

«DVG getto dorato C.60» (massa attiva g 130,00);

«DVG getto flash C.60» (massa attiva g 132,00);

«DVG getto Z. C.60» (massa attiva g 128,00);

«DVG tonante flash C.60» (massa attiva g 131,00);

«DVG tonante flash C.60/1» (massa attiva g 148,00);

«DVG tonante flash C.80» (massa attiva g 312,00);

«DVG tonante flash C.90» (massa attiva g 664,00);

«DVG tonante flash C.130» (massa attiva g1758,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - Contrada San Ricciardo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti denominati:

«Miccia del vicario 3 capi» (massa attiva g 3200,00);

«Miccia del vicario 4/B capi» (massa attiva g 4200,00);

«Miccia del vicario 5 capi» (massa attiva g 5450,00),

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7473-XV.J(5419) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

G.I./1741A-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);

G.I./1741B-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);

G.I./1741C-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);

G.I./1741D-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);

G.I./1741E-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);

G.I./1750A-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750B-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750C-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750D-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750E-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00);

G.I./1750F-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750G-Sfera4"/2009 (massa attiva g 404,00);

G.I./1750H-Sfera4"/2009 (massa attiva g 420,00);

G.I./1750I-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);

G.I./1750L-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00);

G.I./1760A-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760B-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760C-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760D-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760E-Sfera5"/2009 (massa attiva g 810,00);

G.I./1760F-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760G-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1760H-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);

G.I./1770A-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770B-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770C-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770D-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770E-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770F-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770G-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770H-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770I-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);

G.I./1770L-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Iacovoni Giuliana, titolare della licenza per la detenzione e la vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, presso l'esercizio sito in via Trastevere n. 23, nel comune di Comunanza (Ascoli Piceno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1544-XV.J(5274) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

PB Bologna 200PB (massa attiva g 1946);

PB Davide 30 BL (massa attiva g 13);

PB Davide 30 R (massa attiva g 13);

PB Davide 30 TG (massa attiva g 17);

PB Davide 30 V (massa attiva g 13);

PB Davide 30 B (massa attiva g 17);

PB Davide 30 SP (massa attiva g 17);

PB Davide 30 TB (massa attiva g 17);

PB Giotto (massa attiva g 181),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Castel D'Aiano in nome e per conto della «Pirotecnica Benassi Cavalier Vittorino S.n.c.», ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22674-XV.J(5583) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

Viper 1 TP (massa attiva g 1,050);

Viper 2 TP (massa attiva g 1,249);

Viper 1 TM (massa attiva g 1,5);

Viper 2 TM (massa attiva g 2,449);

Viper 1V EU (massa attiva g 1,199);

Viper 2V EU (massa attiva g 1,949),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Caprafico (Teramo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4806-XV.J(5568) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

RC 213-5 PA 50 (massa attiva g 67,00);

RC 213-5 PA 51 (massa attiva g 57,00);

RC 213-5 PA 51-02 (massa attiva g 59,00);

RC 213-5 PA 51-12 (massa attiva g 59,00);

RC 213-5 PA 51-17 (massa attiva g 59,00);

RC 213-5 PA 51-19 (massa attiva g 59,00);

RC 213-5 PA 51-23 (massa attiva g 59,00);

RC 213-5 PA 54 (massa attiva g 63,60);

RC 213-5 PA 55 (massa attiva g 66,60);

RC 213-5 PA 56-02 (massa attiva g 57,50);

RC 213-5 PA 56-09 (massa attiva g 57,50);

RC 213-5 PA 56-12 (massa attiva g 57,50);

RC 213-5 PA 56-17 (massa attiva g 57,50);

RC 213-5 PA 56-19 (massa attiva g 57,50);

RC 213-5 PA 56-23 (massa attiva g 57,50);

RC 213-6 PA 50 (massa attiva g 81,50);

RC 213-6 PA 51 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 51-02 (massa attiva g 71,90);

RC 213-6 PA 51-12 (massa attiva g 71,90);

RC 213-6 PA 51-17 (massa attiva g 71,90);

RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 71,90);

RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 71,90);

RC 213-6 PA 54 (massa attiva g 75,00);

RC 213-6 PA 55 (massa attiva g 81,00);

RC 213-6 PA 56-02 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 56-09 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 56-12 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 56-17 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 69,50);

RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 69,50),

sono riconosciuti, su istanza del il sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20452-XV.J(5601) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Eletric Ignitor 002 - 5 mt (massa attiva g 0,05);

Stardust Eletric Ignitor 002 - 3 mt (massa attiva g 0,05);

Stardust Eletric Ignitor 002 - 2 mt (massa attiva g 0,05);

Stardust Eletric Ignitor 002 - 1 mt (massa attiva g 0,05);

Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,5 mt (massa attiva g 0,05);

Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,3 mt (massa attiva g 0,05),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A05883

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.002362/XVJ/CE/C/2011 del 6 aprile 2011 manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, ove imballati in conformità a quanto riportato nel documento rilasciato dal Ministero dell'industria del turismo e del commercio di Madrid (Spagna) il 16 giugno 2003, come segue:

denominazione esplosivo: «Rionel MS»;

numero ONU: 0500;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: III;

denominazione esplosivo: «Rionel LP»;

numero ONU: 0500;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: III;

denominazione esplosivo: «Rionel DDX»;

numero ONU: 0500;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: III;

denominazione esplosivo: «Rionel SCX o LLX»;

numero ONU: 0500;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: III.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.001095/XVJ/CE/C/2011 del 6 aprile 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come indicato dal relativo certificato CE del tipo:

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Open, Tag, HSC-3375-301»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0032 Add. C23;

data certificato: 8 dicembre 2010;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Open, Tag, HSC-4000-311T»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0032 Add. C23;

data certificato: 8 dicembre 2010;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo» con l'indicazione della relativa integrazione, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della «Soc. D.E.C. Dionisi esplosivi Comunanza S.r.l.», con sede in via Pascoli n. 80 (Ascoli Piceno) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ascoli Piceno), ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS - Francia», su richiesta della società «Owen Compliance Services Inc.» Godley, TX (Usa). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società «Owen Oil Tools LP» Godley, TX (Usa).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.001417/XVJ/CE/C/2011 del 6 aprile 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato*A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come indicato dal relativo certificato CE del tipo:

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Closed, Shogun, STP-2125- 401NTX»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0033 Add. C5;

data certificato: 11 febbraio 2009;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Closed, Shogun, STP-1687- 401NTX»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0033 Add. C5;

data certificato: 11 febbraio 2009;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Closed, Shogun, STP-1687-301E»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0033 Add. C5;

data certificato: 11 febbraio 2009;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Carica cava Perforators, Closed, Shogun, STP-2125-301E»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0033 Add. C5;

data certificato: 11 febbraio 2009;

numero ONU: 0440;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo» con l'indicazione della relativa integrazione, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della «Soc. D.E.C. Dionisi esplosivi Comunanza S.r.l.», con sede in via Pascoli n. 80 (Ascoli Piceno) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ascoli Piceno), ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS - Francia», su richiesta della società «Owen Compliance Services Inc.» Godley, TX (Usa). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società «Owen Oil Tools LP» Godley, TX (Usa).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.001414/XVJ/CE/C/2011 del 6 aprile 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come indicato dal relativo certificato CE del tipo:

denominazione esplosivo: «Cartuccia CRT-3030-325F»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0012 Add. C9;

data certificato: 17 agosto 2010;

numero ONU: 0352;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Cartuccia CRT-3030-325G»;

numero certificato: 0080 EXP.01.0012 Add. C9;

data certificato: 17 agosto 2010;

numero ONU: 0352;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Cartuccia CRT-3030-325J»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0012 Add. C9;

data certificato: 17 agosto 2010;

numero ONU: 0352;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II;

denominazione esplosivo: «Cartuccia CRT-3030-325N»;

numero certificato: 0080.EXP.01.0012 Add. C9;

data certificato: 17 agosto 2010;

numero ONU: 0352;

classe di rischio: 1.4 D;

categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo» con l'indicazione della relativa integrazione, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Dionisi Antonio,

titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della «Soc. D.E.C. Dionisi esplosivi Comunanza S.r.l.», con sede in via Pascoli n. 80 (Ascoli Piceno) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ascoli Piceno), ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS - Francia», su richiesta della società «Owen Compliance Services Inc.» Godley, TX (Usa). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società «Owen Oil Tools LP» Godley, TX (Usa).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A05884

Estinzione di tredici confraternite in provincia di Asti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2011, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Arciconfraternita di S. Michele, con sede in Asti;

2) Confraternita di S. Rocco, con sede in Asti;

3) Confraternita di S. Sebastiano in Sessant, con sede in Asti;

4) Confraternita di S. Giorgio, con sede in Belveglio (Asti);

5) Confraternita dei SS. Fabiano e Sebastiano, con sede in Colosso (Asti);

6) Confraternita di S. Rocco, con sede in Celle Enomondo (Asti);

7) Confraternita della SS. Trinità, con sede in Cerro Tanaro (Asti);

8) Confraternita dei Disciplinanti, con sede in Ferrere (Asti);

9) Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Mombercelli (Asti);

10) Confraternita della SS. Annunziata e di S. Caterina, con sede in Rocchetta Tanaro (Asti);

11) Confraternita della SS. Annunziata, con sede in San Martino Alfieri (Asti);

12) Confraternita dello Spirito Santo, con sede in Valfenera (Asti);

13) Confraternita della SS. Trinità, con sede in Vinchio Monferrato (Asti).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le Confraternite estinte è devoluto agli enti citati nei suddetti provvedimenti.

11A05893

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Estinzione del Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CONICS) in Roma

Con decreto ministeriale 14 aprile 2011, è stato estinto il Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CONICS), con sede in Roma.

11A05831

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valtènesi» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San Martino della Battaglia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtènesi" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 21 e 22 marzo 2011, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtènesi" e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Valtènesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- "Valtènesi";
- "Valtènesi" chiaretto.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine " Valtènesi" nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo del 40% da vitigni Groppello (nei tipi " Gentile" e/o "Mocasina").

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 60%, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010,e con l'esclusione dei vitigni Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, che potranno concorrere complessivamente nella misura massima del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtènesi», comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda: Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.

Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda, ricadenti all'interno della linea ideale di delimitazione che, partendo dal lago di Garda, in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato e Padenghe, si dirige verso ovest seguendo il confine stesso. Tale linea prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese; devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima tra Lonato e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare l'autostrada "Serenissima". Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione est fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da Lonato con via Prè; a questo punto la linea segue la via Prè in direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima verso ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra; con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta; la linea prosegue ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora detta via in direzione est, si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi e prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate del viadotto ferroviario nell'abitato di Desenzano ove,

piegando prima ad est e poi a nord, arriva al lago in località Desenzanino. Il confine segue poi la riva del lago in direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtènesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.

I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti e medi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

La forma di allevamento dei nuovi impianti dovrà essere la spalliera; è però consentita l'iscrizione allo schedario viticolo di vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare strutturati con forme di allevamento diverse, purché non espanse.

Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densità di piante non può essere inferiore a 4400 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sarà sufficiente una densità di piante non inferiore a 3200 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;

2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: produzione zero;

3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: vigneto a pieno regime produttivo;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.

Per i vigneti a pieno regime produttivo, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Valtènesi" non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia, con proprio decreto, anche su istanza del consorzio di tutela riconosciuto e delegato, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata"Valtènesi" al momento della raccolta, nel loro insieme devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3; tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro l'ambito dei seguenti comuni:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Per i vini a denominazione di origine "Valtènesi", la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 68%.

Qualora superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la produzione del vino "Valtènesi" nella tipologia chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce .

Per i vini a denominazione di origine "Valtènesi" è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo.

Per i vini a denominazione d'origine "Valtènesi" l'immissione al consumo potrà avvenire esclusivamente a partire dal 1 Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "rosso", e dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto".

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valtènesi» all' atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valtènesi" tipologia rosso

- colore: rosso rubino, anche intenso, brillante con eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
- sapore: secco, fine, equilibrato, caratteristico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Valtènesi"chiaretto

- colore: rosato più o meno intenso talvolta con riflessi rubino o lievemente aranciati;
- odore: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori floreali e fruttati;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido, fine, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.

Art. 7

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione.

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtènesi" tipologia rosso non è ammesso riportare l'indicazione "rosso".

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtènesi" chiaretto può essere utilizzata la dicitura "Chiaretto della Valtènesi".

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione "Valtènesi" è possibile indicare il vitigno Groppello qualora il prodotto sia ottenuto per almeno l'85% da uve di tale vitigno.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario viticolo, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

È inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, in vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore a litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo.

ALLEGATO *B*

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive

- Padenghe
- Moniga
- Manerba
- Mocasina
- Portese
- Polpenazze
- Picedo
- Puegnago
- Raffa
- S. Felice
- Soiano

11A05836

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Costa Etrusco Romana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DISCIPLINARE IGT «COSTA ETRUSCO ROMANA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica "Costa Etrusco Romana" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Costa Etrusco Romana» Bianco;

«Costa Etrusco Romana» Rosso;

«Costa Etrusco Romana» Fiano;

«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata;

«Costa Etrusco Romana» Vermentino;

«Costa Etrusco Romana» Chardonnay;

«Costa Etrusco Romana» Sangiovese;

«Costa Etrusco Romana» Merlot;

«Costa Etrusco Romana» Syrah;

«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:

Costa Etrusco Romana bianco:

Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Fiano e/o Chardonnay massimo 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Costa Etrusco Romana rosso:

Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Merlot massimo 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni:

Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon;

Possono concorrere alla prod.zione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:

«Costa Etrusco Romana» Bianco:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.

«Costa Etrusco Romana» Rosso:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.

«Costa Etrusco Romana» Fiano:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.

«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%;
«Costa Etrusco Romana» Vermentino:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Merlot:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Syrah:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon;
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino di cui all'art. 2.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana », anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Costa Etrusco Romana» bianco o con specificazione di vitigno: 11,50%;

«Costa Etrusco Romana» rosso o con specificazione di vitigno: 12,00%.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 2 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino 0,750 litri chiusi con tappatura raso bocca.

È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.

11A05879

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia»;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Bianco (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso Novello;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosato (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico (anche nella versione Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto (anche nella versione Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto (anche nella versione Amabile);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello Passito;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese Rosato (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo (anche nella versione Amabile);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot.

Art. 2.

Base Ampelografica

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%;

Malvasia toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Montepulciano dal 20 al 45%;

Sangiovese dal 50 al 65%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto anche nella tipologia frizzante:

Grechetto b., non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio,, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto nelle tipologie secco o amabile:

Trebbiano giallo, localmente detto rossetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito e frizzante:

Moscato bianco, localmente detto moscatello, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosso e rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Sangiovese non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:

Grechetto rosso, localmente detto Greghetto almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:

Montepulciano, localmente detto violone, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo anche nella tipologia amabile:

Canaiolo nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:

Merlot non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d' Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti, sono escluse le forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone t 13;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot t 11.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate secondo le deroghe previste dall'art. 10, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 61/2010.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco 9,5%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato 9,5%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

È possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco, secco o amabile:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso, secco o amabile:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;
sapore: secco o amabile, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
odore: fruttato e persistente;
sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosato, secco o amabile:
colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È previsto la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto secco o amabile:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;
sapore: secco, amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello secco, amabile:
colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico caratteristico del moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Sono previste le tipologie frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;
sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;
zuccheri: 50 gr./litro minimo;
acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore:caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosato:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:

colore: rubino intenso tendente al violaceo;

odore: caratteristico con retrogusto di marasca;

sapore: secco, pieno, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, aromatico, persistente;

sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse ottenuti siano distintamente indicate e rispettivamente caricati nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantinaNella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto rosso può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano giallo può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano toscano può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa località S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato Cannaiola.

L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto» e «Vignanello» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Confezionamento

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia», ad esclusione delle versioni Frizzanti deve essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3.

È consentito confezionare i vini di cui all'art. 1, ad esclusione della tipologia Novello in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

11A05880

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della CIA - Coldiretti - Confagricoltura del 29 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Atina»;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Atina rosso;

Atina rosso riserva;

Atina Cabernet;

Atina Cabernet riserva;

Atina Semillon.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Atina rosso:

Cabernet Sauvignon minimo 50%;

Syrah minimo 10%;

Merlot minimo 10%;

Cabernet Franc minimo 10% .

Possono concorrere fino ad un massimo del 20% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

Atina Cabernet:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 85%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

Atina Semillon:

Semillon minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Lazio.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni:

Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.

Tale zona è così delimitata: partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino al fondovalle del rio Valle Pecorina, già territorio di Settefrati.

Da questo punto il limite dell'area tira diritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini.

Procedendo oltre, il limite segue la strada provinciale includendo tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa strada, fino al bivio con la ex strada statale n. 509 alla località Molino in territorio di Gallinaro.

L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle.

Dalla croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello di 600 metri , nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando diritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto l'incisione, quindi piega versa il rio Malafede fino a raggiungere la località San Fedele.

Dall'area della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per un tratto il corso del rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a nord delle Case Mazzenga.

Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso ovest del centro abitato di Alvito fino al Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune è compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura.

Dalla citata località il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle cave di sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora - Cassino, fino al settore pedemontano a nord della strada statale n. 627 della Vandra (località Mortale).

Dalla località Borgo il limite esclude tutta l'area della piana a sud di Tiravento fino a reintercettare il rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve tratto si dirige verso il rio Noceto allineandosi con esso fino al confine di Vicalvi.

Dal confine comunale il limite si prolunga verso sud - ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a nord del bivio con la strada provinciale di accesso a Roselli; da qui tira verso la località Pettella dove inizia a seguire il confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada che conduce al Colle Zuercia ed a Purgatorio.

A valle del nucleo abitato di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla località Scioca, quindi si dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l'ambito collinare che si estende fino alle Case di Togna.

Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo.

Da Pistillo il limite assume direzione sud - est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso sud per un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca - Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.

Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di accesso includendo tutto il settore presente nella valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri fino al confine con Atina segnato dal vallone Grotta dell'Orso.

L'area è quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un'ampia ansa; il limite segue l'ansa stessa, quindi si allinea con il versante nord - orientale del Monte Cicuto, tira diritto a sud - est parallelamente alla strada di scorrimento veloce Sora - Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello.

Da qui il limite della zona dirige verso sud - sud - est correndo a valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla località Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia.

Il limite passa quindi a monte del centro storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso sud all'abitato, si estende a valle di essa includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri comprendendo tutto il territorio a monte di questa.

A sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e quello a sud della Serra dell'Obaco.

Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo.

In corrispondenza di tale località si allinea con il costone sud - orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne.

Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del Colle Palumbo, dirige a nord - ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta località; da qui aggira i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole.

Si spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore pedemontano sud - occidentale del Monte Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro storico di Atina.

Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area de Il Colle, prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche in territorio di Villa Latina fino all'area dei Pacitti.

Da quest'ultima località il limite passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle Case Caposecco.

Il limite si dirige quindi a nord passando per il Colle Cavicchio fino alla località Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale n. 627 della Vandra.

All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata strada, includendo la località Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta.

Dalla suddetta località piega verso nord - nord - est passando alla base del Monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando diritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone che si apre a nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque situati ad un'altitudine compresa tra i 75 e i 600 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 metri s.l.m. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.400.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.

Sono escluse le forme espanse.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o lunga.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva a ettaro e i titolo alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Prod. uva Tonn/ha	Titolo alvol. Vol. naturale minimo % vol.
«Atina» rosso	10	11,5
«Atina» Cabernet	8	11,5
«Atina» rosso riserva	10	12,0
«Atina» Cabernet riserva	8	12,0
«Atina» Semillon	10	10,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva/ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 1, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate secondo le deroghe previste dall'art. 10, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 61/2010.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenute da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti concentrati e rettificati o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva vino %	Produzione max vino hl.
«Atina» rosso	70	70
«Atina» Cabernet	70	56
«Atina» Semillon	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Atina» rosso e «Atina» Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni/mesi)	di cui in legno almeno	Decorrenza vendemmia
«Atina» rosso riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre
«Atina» Cabernet riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre

Per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Atina», è consentita la scelta vendemmiale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Atina» rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Atina» Cabernet:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Atina» rosso riserva:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Atina» Cabernet riserva:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Atina Semillon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato con note floreali e fruttate;

sapore: secco, sapido, morbido, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

La menzione «riserva» è consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare di produzione, purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,187 e 3 litri.

Qualora i vini di cui all'art.1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3,000 litri è consentito l'uso, oltre che del tappo di sughero, di altre chiusure previste dalle normative vigenti; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

11A05881

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri, recante: «Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica del Consolato generale d'Italia a Stoccarda.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2010).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. III del sommario e alla pag. 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica del Consolato generale d'Italia a Stoccarda.», leggasi: «Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica *della circoscrizione consolare* del Consolato generale d'Italia a Stoccarda».

11A06074

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-107) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.